

## RELAZIONE TECNICA

(Articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196).

**Articolo 1****(Maggiorazione dell'ammortamento per i beni strumentali nuovi)**

La disposizione prevede la proroga della disciplina del super ammortamento (130 per cento) per gli investimenti complessivi effettuati dal 1° aprile 2019 con consegna fino al 30 giugno 2020. L'agevolazione si applica sulla base delle disposizioni previste dalla norma della legge n.208 del 2015, fatta eccezione per la possibilità di utilizzare la maggiorazione solo per la quota di investimenti di importo fino a 2,5 milioni di euro.

La stima è stata effettuata elaborando le informazioni contenute nelle dichiarazioni dei redditi (Società di capitali, Società di persone, Persone fisiche ed Enti non commerciali) presentate dai contribuenti nell'anno 2018 e riferite all'anno d'imposta 2017.

L'ammontare investito è stato, pertanto, maggiorato del 30 per cento, considerando un periodo di ammortamento di 7 anni, nel rispetto del tetto dei 2,5 milioni di euro.

Rispetto agli importi così ricostruiti, è stato stimato che la quota parte degli investimenti annuali, attribuibile ad acquisti effettuati nel secondo trimestre dell'anno, corrispondano al 90 % dell'importo totale.

Si riportano di seguito gli effetti di gettito nelle distribuzioni per competenza e cassa (con acconto IRES del 75 per cento):

Competenza	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ripristino del superammortamento (130 per cento) per gli investimenti effettuati dal 1° aprile 2019, fino alla consegna al 30 giugno 2020, con il tetto a 2,5 milioni di euro.	-73,5	-147,0	-147,0	-147,0	-147,0	-147,0	-73,5	0	0	0

*Millioni di euro*

Cassa	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ripristino del superammortamento (130 per cento) per gli investimenti effettuati dal 1° aprile 2019, fino alla consegna al 30 giugno 2020, con il tetto a 2,5 milioni di euro.	0	-128,6	-202,1	-147,0	-147,0	-147,0	-147,0	-18,4	55,1	0

*Millioni di euro*

Agli oneri derivanti dalla disposizione si provvede ai sensi dell'articolo 50 del presente decreto.



**Articolo 2**  
**(Revisione mini-IRES)**

La disposizione prevede, in sostituzione della agevolazione IRES al 15 per cento (di cui ai commi da 28 a 34 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 2018), l'applicazione dell'aliquota IRES agevolata pari al 22,5 per cento per l'anno di imposta 2019, al 21,5 per cento per il 2020, al 21 per cento per il 2021 e al 20,5 per cento dal 2022 solo sugli utili di esercizio accantonati a riserve diverse da quelle di utili non disponibili, nei limiti dell'incremento di patrimonio netto a esclusione delle Banche. Nei diversi anni l'utile agevolato tiene conto delle variazioni negative del patrimonio netto. La disposizione è stata valutata anche per i contribuenti IRPEF interessati dalla modifica normativa.

Ai fini della stima sono stati analizzati i dati relativi agli utili reinvestiti in azienda (utili di esercizio accantonati a riserve diverse da quelle di utili non disponibili); tali utili, nei limiti del reddito imponibile, sono stati assoggettati all'aliquota agevolata IRES; le eccedenze sono riportabili negli esercizi successivi. Sulla base delle elaborazioni dei dati dell'anno di imposta 2017, nel 2019 sono stati stimati utili reinvestiti per circa 83,4 miliardi di euro, di cui circa 64,5 miliardi di euro nei limiti del reddito imponibile e quindi agevolabili. La stima degli utili agevolabili per gli anni successivi è stata ottenuta simulando l'andamento del patrimonio netto e delle eccedenze sull'universo dei contribuenti interessati nel triennio di imposta 2015-2017. E' stata rilevata una riduzione media del 28 per cento e un utilizzo di eccedenze che incrementa l'agevolazione di circa il 10 per cento l'anno in maniera cumulata. Tali variazioni sono state applicate sugli effetti di gettito degli anni successivi al 2019.

Per quanto riguarda le imprese rientranti in un consolidato fiscale, l'imponibile agevolato è stato individuato applicando il rapporto tra il reddito agevolato e il reddito complessivo apportato al gruppo. Attraverso l'utilizzo del modello di micro simulazione IRES, basato sui primi dati provvisori per l'anno di imposta 2017, per ogni singolo contribuente sono stati simulati gli effetti dell'agevolazione proposta e, in base all'incidenza degli incrementi di capitale validi ai fini del rendimento ACE dei contribuenti IRPEF sul medesimo valore dei contribuenti IRES (9,1 per cento), si è stimato anche l'effetto per i contribuenti IRPEF.

Di competenza si stima una perdita di gettito complessiva come di seguito indicata:

	2019	2020	2021	2022	2023
<b>IRES</b>	-906,2	-1199,6	-1580,6	-1844,1	-1844,1
<b>IRPEF</b>	-82,7	-109,5	-144,3	-168,3	-168,3
<b>Totale</b>	<b>-988,9</b>	<b>-1309,1</b>	<b>-1724,9</b>	<b>-2012,4</b>	<b>-2012,4</b>

*Millioni di euro*

Si riportano di seguito gli effetti di cassa, con un acconto IRES e IRPEF del 75 per cento:

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>IRES</b>	0	-1585,9	-1419,7	-1866,4	-2041,7	-1844,1	-1844,1
<b>IRPEF</b>	0	-144,8	-129,6	-170,4	-186,4	-168,3	-168,3
<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>-1730,6</b>	<b>-1549,3</b>	<b>-2036,8</b>	<b>-2228,0</b>	<b>-2012,4</b>	<b>-2012,4</b>

*Millioni di euro*

La normativa proposta sostituendo l'agevolazione IRES (c.d. Mini IRES al 15 per cento) prevista in sede di Legge di Bilancio 2019 produce sul Bilancio dello Stato gli effetti come di seguito descritto.



Gli andamenti di cassa indicati nella Legge di Bilancio sono i seguenti:

Cassa RT	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
IRES	0	-1715,4	-1592,6	-1942,5	-2292,4	-2030,0	-2030,0
IRPEF	0	-232,3	-215,6	-263,0	-310,4	-274,9	-274,9
<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>-1947,7</b>	<b>-1808,2</b>	<b>-2205,5</b>	<b>-2602,8</b>	<b>-2304,9</b>	<b>-2304,9</b>

*Milioni di euro*

Gli effetti differenziali rispetto a quanto già indicato nella relazione tecnica originaria, pertanto, sono i seguenti:

Cassa differenziale	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
IRES	0	129,6	172,9	76,1	250,8	185,9	185,9
IRPEF	0	87,5	86,1	92,7	124,0	106,5	106,5
<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>217,1</b>	<b>259,0</b>	<b>168,8</b>	<b>374,8</b>	<b>292,4</b>	<b>292,4</b>

*Milioni di euro*

### Articolo 3

#### (Maggiorazione deducibilità IMU dalle imposte sui redditi)

La disposizione stabilisce che, ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni, l'imposta municipale propria relativa agli immobili strumentali è deducibile nella misura del 50 per cento nell'anno di imposta 2019, del 60 per cento negli anni 2020-2021 e del 70 per cento dal 2022.

Ai fini della stima, sono stati estratti i dati dichiarativi IRES/IRPEF (Società di Capitali, Società di Persone, Persone Fisiche ed Enti non Commerciali – Unico 2017, anno di imposta 2016) ed è stata individuata la variazione in diminuzione relativa alla quota deducibile (20 per cento) dell'IMU sugli immobili strumentali per un importo di circa 930 milioni di euro. Attraverso l'utilizzo del modello reddito di impresa, è stato valutato l'effetto delle modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio 2019, stimando il passaggio della deducibilità dal 20 per cento al 40 per cento dal 2019.

Considerando la quota di IMU deducibile al 20 per cento rilevata dalle dichiarazioni dei redditi 2017 (930 milioni di euro), la deducibilità prevista a legislazione vigente (Legge di Bilancio 2019 - 40 per cento) è stimata in circa 1.860 milioni di euro. La normativa proposta renderebbe deducibile un ulteriore 10 per cento nel 2019, un ulteriore 20 per cento negli anni 2020-2021 e un ulteriore 30 per cento dal 2022. Si riporta di seguito l'ammontare della perdita di gettito di competenza:

	2019	2020	2021	2022
IRES	-63,2	-126,4	-126,4	-189,6
IRPEF	-18,9	-37,8	-37,8	-56,7
Addizionale regionale	-1,0	-2,0	-2,0	-3,0
Addizionale comunale	-0,4	-0,7	-0,7	-1,1
<b>Totale</b>	<b>-83,5</b>	<b>-166,9</b>	<b>-166,9</b>	<b>-250,35</b>

*Milioni di euro*



L'andamento finanziario di cassa, con un acconto IRES/IRPEF del 75 per cento e del 30 per cento per l'addizionale comunale risulta:

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>IRES</b>	0	-110,6	-173,8	-126,4	-237	-189,6
<b>IRPEF</b>	0	-33,1	-52	-37,8	-70,9	-56,7
<b>Addizionale regionale</b>	0	-1	-2	-2	-3	-3
<b>Addizionale comunale</b>	0	-0,5	-0,8	-0,7	-1,2	-1,1
<b>Totale</b>	0	-145,2	-228,6	-166,9	-312,1	-250,4

*Millioni di euro*

Agli oneri derivanti dalla disposizione si provvede ai sensi dell'articolo 50 del presente decreto.

#### **Articolo 4**

##### **(Modifiche alla disciplina del Patent box)**

Ai fini di semplificare le procedure di fruizione dell'agevolazione *Patent Box* e di ridurre in misura significativa i costi di *compliance* per i contribuenti e l'Amministrazione Finanziaria, la disposizione in esame introduce la possibilità per i contribuenti di beneficiare dell'agevolazione direttamente in dichiarazione, sostituendo l'attuale procedura che prevede, invece, in determinati casi, la presentazione di un'apposita istanza all'Agenzia delle Entrate e un successivo confronto con l'Amministrazione Finanziaria sulla determinazione dell'ammontare dell'agevolazione (procedura di *ruling*).

La disposizione proposta, prevedendo la fruizione dell'agevolazione da parte dei contribuenti direttamente in dichiarazione e nell'arco temporale di tre esercizi determina effetti finanziari correlati alla diversa tempistica della fruizione dell'agevolazione.

Secondo la tempistica vigente per le istanze già presentate dai contribuenti per gli anni 2015-2018, la fruizione dell'agevolazione sarebbe avvenuta gradualmente negli anni 2019-2022, sulla base della conclusione degli accordi in corso. A regime la fruizione avverrebbe con un lasso temporale medio di tre anni rispetto all'annualità di riferimento.

La disposizione, prevedendo la fruizione dell'agevolazione da parte dei contribuenti direttamente in dichiarazione e nell'arco temporale di tre esercizi non determina effetti finanziari, in considerazione della sostanziale coincidenza della tempistica di erogazione del beneficio già prevista a legislazione vigente i cui effetti sono pertanto già scontati nei saldi di finanza pubblica.

Per quanto riguarda le agevolazioni *patent box* relative alle annualità successive, la misura comporta un recupero in termini di cassa, prudenzialmente non stimato, in considerazione della circostanza che, per effetto dell'accelerazione progressiva che sarebbe stata impressa alle procedure di *ruling* a regime, l'esame delle istanze si sarebbe concluso entro l'esercizio successivo a quello di presentazione.

Va segnalato, infine, che la nuova procedura di fruizione dell'agevolazione, oltre a ridurre significativamente i costi di *compliance* per i contribuenti e per l'Amministrazione, prevede, ai fini di evitare fruizioni indebite, efficaci sistemi di controllo e sistemi sanzionatori nel caso di comportamenti irregolari.



**Articolo 5**  
**(Rientro dei cervelli)**

La disposizione rafforza le misure agevolative per i soggetti che aderiscono al regime degli impatriati di cui all'articolo 16 del d.lgs. n. 147 del 2015 nonché al regime del rientro dei cervelli di cui all'articolo 44 del d.l. n. 78 del 2010.

Ai fini della stima, analogamente a quanto stimato in occasione dell'introduzione del regime agevolato in questione, si ritiene che l'agevolazione in oggetto non produca sostanziali effetti negativi sul gettito fiscale. Infatti si stima che gli effetti positivi sul gettito determinati dalla tassazione (ancorché agevolata) dei redditi dei soggetti che decidono il rientro in Italia in conseguenza della presente norma, appaiono più che adeguati a coprire gli eventuali modesti effetti negativi riscontrabili sul tendenziale.

Inoltre la disposizione prevede al comma 4, lettera c), che possono accedere ai benefici fiscali di cui all'articolo 44 del D.L. n.78 del 2010, risultante dalle modifiche apportate, i docenti e ricercatori italiani non iscritti all'AIRE rientrati in Italia a decorrere dal periodo d'imposta successivo al 31 dicembre 2019 purché abbiano avuto la residenza in un altro Stato ai sensi di una convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi per il periodo di cui all'articolo 16, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 147/2015.

L'articolo 44 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 ha previsto che ai fini delle imposte sui redditi è escluso dalla formazione del reddito di lavoro dipendente o autonomo il novanta per cento degli emolumenti percepiti dai docenti e dai ricercatori che, in possesso di titolo di studio universitario o equiparato e non occasionalmente residenti all'estero, abbiano svolto documentata attività di ricerca o docenza all'estero presso centri di ricerca pubblici o privati o università per almeno due anni continuativi e che vengono a svolgere la loro attività in Italia, acquisendo conseguentemente la residenza fiscale nel territorio dello Stato

Allo scopo di individuare eventuali casi di abuso delle agevolazioni di cui all'articolo 44 D.L. 31 maggio 2010, n. 78 (Incentivi per il rientro in Italia di ricercatori residenti all'estero), nell'ambito dell'attività di controllo programmate per le persone fisiche, sono state elaborate liste selettive per gli anni d'imposta 2013 e 2014.

Per l'elaborazione delle liste, in relazione ai percettori di redditi da lavoro dipendente, con riferimento a ciascun anno d'imposta a partire dal 2013, si è proceduto all'incrocio tra i campi dichiarativi relativi alla richiesta di fruizione dell'agevolazione e i dati presenti nell'Anagrafe della popolazione residente, individuando i soggetti che hanno usufruito dell'agevolazione ma non si sono mai cancellati dall'Anagrafe. I soggetti così selezionati sono stati inviati agli uffici per procedere alle verifiche in contraddittorio con la parte al fine di determinare la spettanza dell'agevolazione.

In media, per ogni atto e per ogni annualità è stata accertata una maggiore imposta di circa euro 7.300 e sanzioni per circa euro 6.300. Pertanto, la riscossione media attesa per atto è, al massimo, di complessivi euro 13.600.

Inoltre, considerato, che per la fruizione dell'agevolazione è attualmente essenziale il requisito della cancellazione dall'Anagrafe della popolazione residente e che sono stati forniti chiarimenti in merito sia con la circolare n. 4/E del 2011 che con la circolare n. 17/E del 2017, è ragionevole presumere che per gli anni di imposta successivi al 2013 e 2014, la percentuale di positività dei controlli scenda progressivamente.

Pertanto, si può assumere come percentuale media di positività dei controlli tra il 2013 e il 2016 il valore di circa il 10-20 per cento.



In base a tali assunzioni, tenuto conto che l'agevolazione prevista dall'articolo 44 D.L. 31 maggio 2010, n. 78 si applica a decorrere dal periodo d'imposta in cui il docente o il ricercatore diviene fiscalmente residente nel territorio dello Stato e nei tre periodi di imposta successivi e, valutati in 2.400 il numero annuo di contribuenti potenzialmente interessati dall'agevolazione, si stima che per i periodi d'imposta che vanno dal 2013 al 2016 a seguito dello svolgimento dell'attività di controllo sostanziale possano essere riscossi al massimo i seguenti importi:

Periodi d'imposta	N. soggetti controllabili	Percentuale di positività	Numero accertamenti	Somme riscuotibili
2013	2.400	10 per cento	240	€ 3.264.000
2014	2.400	10 per cento	240	€ 3.264.000
2015	2.400	10 per cento	240	€ 3.264.000
2016	2.400	10 per cento	240	€ 3.264.000
<b>TOTALE</b>	<b>9.600</b>	<b>10 per cento</b>	<b>960</b>	<b>€ 13.056.000</b>

Pertanto, l'onere annuale calcolabile per gli anni di imposta tra il 2014 ed il 2016 è di circa 3.264.000 euro all'anno per complessivi circa 13 mln per il periodo 2013-2016. Tale onere è stimato per eccesso.

Considerata la tempistica di riscossione degli importi accertati, e in particolare la circostanza che le somme relative al 2013-2016 sarebbero state riscosse nel periodo 2019-2022, la tabella seguente riporta gli effetti finanziari negativi derivanti dall'introduzione della disposizione.

	2019	2020	2021	2022	2023
Effetti finanziari	-3,3	-3,3	-3,3	-3,3	0

*Milioni di euro*

Agli oneri derivanti dalla disposizione si provvede ai sensi dell'articolo 50 del presente decreto.

#### **Articolo 6**

##### **(Modifiche al regime dei forfetari)**

La disposizione chiarisce che i contribuenti che applicano il regime forfetario e che si avvalgono dell'impiego di dipendenti e collaboratori - conseguente alle modifiche apportate al regime in esame dall'articolo 1, comma 9, della legge n. 145 del 2018, che ha eliminato la soglia di 5.000 euro riferita alle spese sostenute per l'impiego di lavoratori, al di sopra della quale non era consentito l'accesso al regime forfetario - devono effettuare le ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.

Analoga disposizione viene prevista per i contribuenti che ricadranno nel nuovo regime sostitutivo introdotto dalla Legge n. 145/2018 (Bilancio 2019), applicabile nel caso di ricavi/compensi da euro 65.001 e 100.000.



Alle disposizioni non si ascrivono effetti, trattandosi di meri chiarimenti.

#### **Articolo 7**

##### **(Incentivi per la valorizzazione edilizia)**

La disposizione in materia di incentivi alla rigenerazione urbana introduce alcune agevolazioni relative alla cessione in permuta di immobili abitativi da parte di soggetti non IVA, a favore di società che abbiano per attività esclusiva o prevalente la costruzione, il recupero, in chiave antisismica e con il conseguimento della classe energetica A o B, e la rivendita di beni immobili.

In particolare ai trasferimenti in permuta di immobili, ceduti da soggetti non IVA a costruttori o ristrutturatori che entro 10 anni effettuino interventi di recupero con il conseguimento della classe energetica A o B, si applicano le imposte di registro, ipotecarie e catastali in misura fissa, pari a 200 euro ciascuna, in sostituzione dell'aliquota del 9 per cento per l'imposta di registro e di 100 euro per le imposte ipocatastali previste dalla normativa 2014.

Dall'archivio del Registro (anno di imposta 2016) sono stati estratti i trasferimenti di immobili verso i soggetti interessati dalla proposta che risultano circa 5.000 con un valore dichiarato complessivo di circa 840 milioni di euro.

Per poter individuare gli interventi di ricostruzione post demolizione si è calcolato il rapporto tra il numero di immobili dei centri storici (che non possono essere demoliti) e il numero totale degli immobili in Italia. Tale rapporto può essere considerato un indice di "non abbattimento" degli immobili e risulta essere di circa il 33 per cento. Al fine di tener conto anche di tutti gli edifici sottoposti a vincoli paesaggistici, la percentuale sopra indicata è stata elevata al 45 per cento; sulla base di queste informazioni, si stima che solo il 55 per cento dei trasferimenti saranno interessati dalla proposta.

Calcolando il gettito a normativa vigente e quello stimato sulla base della disposizione in esame, si ottiene una perdita di circa 40 milioni di euro su base annua fino al 2021.

Per il 2019, considerando la decorrenza da aprile 2019, si stima una perdita di gettito di circa 30 milioni di euro. Agli oneri derivanti dalla disposizione si provvede ai sensi dell'articolo 50 del presente decreto.

#### **Articolo 8**

##### **(Sisma bonus)**

La disposizione estende i benefici previsti dall'articolo 46-quater del decreto legge n. 50 del 2017 agli immobili situati nelle zone classificate a "rischio sismico 2 e 3". In particolare interviene sulle detrazioni per le spese di rafforzamento antisismico nel caso di demolizione e ricostruzione di interi edifici, anche con variazione volumetrica rispetto a quella preesistente, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare, che provvedono, entro 18 mesi dal termine lavori, alla successiva alienazione dell'immobile.

La detrazione, pari al 75 per cento o all'85 per cento (a seconda della riduzione del rischio sismico rispettivamente pari a uno o due classi) del prezzo di acquisto dell'unità immobiliare per un importo di spesa massimo di 96.000 euro, spetta all'acquirente delle singole unità immobiliari. In luogo della detrazione, i beneficiari possono optare per la cessione del credito alle imprese che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati esclusi gli istituti di credito e intermediari



finanziari. La detrazione è ripartita in cinque quote annuali di pari importo. L'agevolazione viene concessa per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021.

Ai fini della quantificazione, l'agevolazione interessa le spese sostenute per gli interventi dall'anno 2019 all'anno 2021. La legislazione vigente prevede per gli anni successivi al 2021 la detrazione al 36 per cento ripartita in dieci quote annuali di pari importo.

Ai fini della stima, in assenza di dati specifici, si assume una spesa per interventi in oggetto pari a 120 milioni di euro annui.

Di seguito si riportano gli effetti finanziari:

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
<b>IRPEF</b>	-2,7	-31,9	-50,2	-65,7	-54,7	-54,7	-19,0	1,4	21,8	6,5	6,2	2,7	0,5	-1,3	0,0
<b>IRPEF/ IRES</b>	0,0	6,2	3,5	3,5	-2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>IRAP</b>	0,0	1,0	0,5	0,5	-0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>IVA</b>	1,4	1,4	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Totale</b>	-1,3	-23,3	-44,8	-61,7	-57,8	-54,7	-19,0	1,4	21,8	6,5	6,2	2,7	0,5	-1,3	0,0

*Millioni di euro*

Agli oneri derivanti dalla disposizione si provvede ai sensi dell'articolo 50 del presente decreto.

#### **Articolo 9**

##### ***(Trattamento fiscale di strumenti finanziari convertibili)***

La norma in esame stabilisce che i maggiori o minori oneri, derivanti dall'attuazione di specifiche previsioni contrattuali che governano determinati strumenti finanziari, diversi da titoli ed obbligazioni, non concorrano alla formazione del reddito imponibile degli emittenti ai fini dell'imposta sul reddito delle società e del valore della produzione netta. Il comma 2 della disposizione elenca le caratteristiche che tali strumenti devono possedere per rientrare nel campo di applicazione della norma. In particolare viene stabilito che al verificarsi di un determinato evento connesso al livello di patrimonializzazione della società:

- il valore nominale degli strumenti sia svalutato in modo permanente o temporaneo,
- gli strumenti siano convertiti in azioni,
- venga attivato comunque un meccanismo equivalente ai due punti precedenti,

La disposizione in questione di fatto estende a tutti i settori economici la misura prevista dall'articolo 1, comma 149, della legge n. 147/2013, che trova applicazione nei confronti dei soggetti finanziari. In sede di valutazione della suddetta norma non sono stati ascritti effetti in considerazione del fatto che le eventuali variazioni di valore degli strumenti finanziari oggetto della norma sono legate alle imprevedibili variazioni dei mercati. In ogni caso si riteneva che tali effetti fossero di trascurabile entità.

Alla disposizione in esame, coerentemente con la valutazione precedente, non si ascrivono effetti finanziari, alla luce anche del fatto che si può ragionevolmente ritenere che tale tipologia di titoli troverà un utilizzo marginale presso gli operatori economici non finanziari.



**Articolo 10****(Modifiche alla disciplina degli incentivi per gli interventi di efficienza energetica e rischio sismico)**

La norma dispone la possibilità per il soggetto che sostiene le spese per interventi di efficienza energetica di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013 e antisismici di cui all'articolo 16 del D.L. 4 giugno 2013 n. 63, di ricevere un contributo anticipato dal fornitore che ha effettuato l'intervento sotto forma di sconto sul corrispettivo spettante. Tale contributo sarà recuperato dal fornitore esclusivamente sotto forma di credito d'imposta di pari ammontare, da utilizzare in compensazione, in cinque quote annuali di pari importo.

Ai fini della stima si ipotizza che la norma determini un incremento pari all'1 per cento delle spese annue sostenute per gli interventi in oggetto e si ipotizza che un ulteriore 1 per cento sia relativo alle spese agevolate dalla legislazione vigente. Applicando i dati e la metodologia utilizzati nelle relazioni tecniche a corredo degli ultimi interventi di proroga delle agevolazioni citate, nell'ipotesi che la norma entri in vigore a partire dall'anno di imposta 2019, si stimano i seguenti effetti finanziari (in milioni di euro):

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
<b>IRPEF/IRES</b>	0,8	8,5	9,6	11,8	10,2	10,2	5,7	3,2	0,6	2,5	2,5	-1,9	0,0
<b>Credito</b>	-15,2	-15,2	-15,2	-15,2	-15,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Totale</b>	-14,4	-6,7	-5,6	-3,4	-5,0	10,2	5,7	3,2	0,6	2,5	2,5	-1,9	0,0

*In milioni di euro*

Agli oneri derivanti dalla disposizione si provvede ai sensi dell'articolo 50 del presente decreto.

**Articolo 11****(Aggregazioni d'impresa)**

La disposizione prevede per i soggetti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettera a), del TUIR, che risultano da operazioni di aggregazione aziendale, realizzate attraverso fusione o scissione effettuate negli anni 2019-2022, si considera riconosciuto, ai fini fiscali, il valore attribuito ai beni strumentali materiali e immateriali, per effetto della imputazione su tali poste di bilancio del disavanzo da concambio, per un ammontare complessivo non eccedente l'importo di 5 milioni di euro.

Ai fini della stima, si è proceduto analizzando i dati delle dichiarazioni dei Redditi 2017, anno di imposta 2016, prendendo in considerazione i dati dei quadri:

- RV per analizzare il disavanzo da concambio per la quota imputata ai beni ammortizzabili;
- RQ, per individuare l'imposta sostitutiva pagata sui maggiori valori conseguenti al disavanzo di cui sopra (articolo 1, c. 47 della L. n. 244/2007 e articolo 176 del Tuir).

Dai dati disponibili è risultato un disavanzo da concambio depurato della parte già affrancata di circa 154 milioni di euro e maggiori valori per circa 88,2 milioni di euro assoggettati ad una imposta sostitutiva per circa 12,2 milioni di euro.

Considerando la proposta normativa per il riconoscimento fiscale gratuito del disavanzo da concambio, con l'ipotesi di esenzione fino a 5 milioni di euro, sono stati ricostruiti i maggiori valori oltre tale soglia individuando di conseguenza da un lato minore imposta sostitutiva e dall'altro maggiori valori che si traducono in deduzioni fiscali per maggiori ammortamenti validi ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive. L'imposta sostitutiva è risultata



inferiore di circa 5,5 milioni di euro. Il disavanzo imputato a beni ammortizzabili riconosciuto fiscalmente come conseguenza della proposta normativa è risultato di circa 94,9 milioni di euro. Ipotizzando un piano di ammortamento di 5 anni, una aliquota IRES del 24 per cento ed Irap del 4 per cento, gli effetti di competenza sono i seguenti:

Competenza	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Imposta sostitutiva	-5,5	-5,5	-5,5	-5,5	0	0	0	0	0	0
IRES	-4,6	-9,1	-13,7	-18,2	-22,8	-18,2	-13,7	-9,1	-4,6	0
IRAP	-0,8	-1,5	-2,3	-3,0	-3,8	-3,0	-2,3	-1,5	-0,8	0
<b>Totale</b>	<b>-10,8</b>	<b>-16,1</b>	<b>-21,4</b>	<b>-26,7</b>	<b>-26,6</b>	<b>-21,3</b>	<b>-15,9</b>	<b>-10,6</b>	<b>-5,3</b>	<b>0</b>

Millioni di euro

Di cassa, con un acconto del 75 per cento ai fini IRES, dell'85 per cento ai fini IRAP e considerando la rateizzazione dell'imposta sostitutiva, l'andamento è il seguente:

Cassa	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Imposta sostitutiva	-1,6	-3,8	-5,5	-5,5	-3,8	-1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
IRES	0,0	-8,0	-12,5	-17,1	-21,6	-26,2	-14,8	-10,2	-5,7	-1,1	3,4
IRAP	0,0	-1,4	-2,2	-2,9	-3,7	-4,4	-2,4	-1,6	-0,9	-0,1	0,6
<b>Totale</b>	<b>-1,6</b>	<b>-13,2</b>	<b>-20,2</b>	<b>-25,5</b>	<b>-29,1</b>	<b>-32,2</b>	<b>-17,2</b>	<b>-11,8</b>	<b>-6,6</b>	<b>-1,2</b>	<b>4</b>

Millioni di euro

Agli oneri derivanti dalla disposizione si provvede ai sensi dell'articolo 50 del presente decreto.

#### Articolo 12

##### (Fatturazione elettronica Repubblica di San Marino)

La norma ha natura procedurale e non comporta, conseguentemente, effetti di gettito.

#### Articolo 13

##### (Vendita di beni tramite piattaforme digitali)

La norma prevede, per gli anni 2019 e 2020, che i soggetti che gestiscono le piattaforme online trasmettano all'Agenzia delle entrate, entro il mese successivo a ciascun trimestre, i seguenti dati:

- la denominazione, la residenza o il domicilio, l'indirizzo di posta elettronica;
- il numero totale delle unità vendute in Italia;
- a scelta del contribuente, per le unità vendute in Italia, l'ammontare totale dei prezzi di vendita o il prezzo medio di vendita.

Il soggetto passivo che gestisce la piattaforma online si considera debitore dell'imposta solo in relazione alle vendite per le quali non trasmetta tali dati presenti sulla piattaforma o qualora li trasmetta in modo incompleto, se non dimostra che l'imposta è stata assolta dal fornitore.

La proposta modifica, per gli anni 2019 e 2020, la previsione della norma originaria, volta ad attribuire il ruolo di debitore d'imposta ai soggetti passivi che mettono a disposizione di venditori terzi la propria piattaforma elettronica per la vendita a distanza di telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop, meno numerosi e fiscalmente più affidabili dei venditori terzi che si avvalgono delle piattaforme:



- sostituendo lo spostamento del debito d'imposta sulle piattaforme con la previsione dell'obbligo a carico delle piattaforme di trasmettere i dati relativi alle vendite a distanza;
- estendendo la portata applicativa della disposizione a tutte le vendite a distanze di beni e non soltanto a telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop.

Ai fini della quantificazione degli effetti finanziari:

- con riferimento alla vendita a distanza di telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop, sulla base della metodologia utilizzata per stimare il recupero di gettito nella relazione tecnica di accompagnamento alla Legge di Bilancio 2018 con riferimento al contrasto alle frodi IVA derivante dall'introduzione della fatturazione elettronica obbligatoria, si stima che, a fronte di un gettito evaso su base annua di 86,1 milioni di euro, sia possibile recuperare il 16,67 per cento del gettito evaso derivante da frodi IVA (14,4 milioni di euro su base annua);

-con riferimento alla vendita a distanza di altri beni (per un complessivo volume d'affari pari a 14,1 miliardi di euro), ipotizzando un tasso di "evasione senza consenso" pari all'11,85 per cento, circa il 50 per cento del tasso di economia sommersa stimato da Istat per il settore del commercio (pari al 23,7 per cento), si stima che la base imponibile evasa sia pari a 1,7 miliardi di euro, cui corrisponde, all'aliquota ordinaria IVA del 22 per cento, un gettito evaso su base annua pari a 367,6 milioni di euro. Sulla base della metodologia utilizzata per stimare il recupero di gettito nella relazione tecnica di accompagnamento al DI 193/2016 con riferimento all'introduzione delle comunicazioni trimestrali delle fatture emesse e ricevute (spesometro), si stima un recupero di gettito pari al 12 per cento del gettito evaso (44,1 milioni di euro su base annua).

La disposizione comporta, quindi, complessivamente, un recupero di gettito pari a 58,5 milioni di euro su base annua. Per l'anno 2019, posto che il primo invio di dati deve essere effettuato nel mese di luglio 2019, si stima che il recupero di gettito sia ottenibile solo con riferimento alle operazioni relative al secondo, terzo e ultimo trimestre dell'anno. Conseguentemente, per l'anno 2019, si stima un recupero di gettito pari a 43,9 milioni di euro.

Nella tabella che segue sono riepilogati gli effetti finanziari della disposizione rispetto alla legislazione vigente.

milioni di euro	2019	2020
Norma originaria	71,8	86,1
Proposta normativa	43,9	58,5
<b>Differenza</b>	<b>-27,9</b>	<b>-27,6</b>

*milioni di euro*

Agli oneri derivanti dalla disposizione si provvede ai sensi dell'articolo 50 del presente decreto.

#### **Articolo 14** **(Enti Associativi Assistenziali)**

Sotto il profilo finanziario, la misura non comporta variazioni di gettito in considerazione della circostanza che ripristina la legislazione previgente all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 117/2017 e i soggetti interessati dalla modifica per l'anno 2017 non hanno sostanzialmente modificato i loro comportamenti in sede dichiarativa come si evince dall'elaborazione dei primi dati



provvisori relativi alla stessa annualità, alla luce anche dell'interpretazione dell'Amministrazione finanziaria. L'Agenzia ha infatti precisato che, in forza della norma di interpretazione autentica di cui all'articolo 5-sexies del Dl 148/2017, l'articolo 148, comma 3, del Tuir, nella versione precedente, conserva efficacia fino a quando non inizieranno a essere applicabili le nuove disposizioni fiscali previste dal titolo X del Codice del Terzo settore. Anteriormente a tale termine, tutte le associazioni assistenziali, culturali, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona, ivi comprese quelle che non entreranno a far parte degli enti del Terzo settore, potranno continuare a fruire della decommercializzazione di cui all'articolo 148, comma 3, del Tuir, sempre che siano in possesso dei requisiti attualmente previsti. Dal momento in cui inizieranno a essere applicabili le nuove disposizioni fiscali non potranno più fruire della predetta decommercializzazione.

#### **Articolo 15**

***(Estensione della definizione agevolata delle entrate regionali e degli enti locali)***

La disposizione in esame prevede la facoltà per gli enti territoriali di aderire alla definizione agevolata per le proprie entrate, anche tributarie, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale stabilendo l'esclusione delle sanzioni. I medesimi enti devono poi disciplinare le modalità attuative della definizione in particolare per ciò che riguarda il numero di rate. Al riguardo, trattandosi di entrate non riscosse e considerato che si tratta di una facoltà per gli enti territoriali di aderire alla definizione agevolata in esame non si rilevano valutazioni di ordine finanziario.

#### **Articolo 16**

***(Credito d'imposta per le commissioni riferite a pagamenti elettronici da parte di distributori di carburante)***

Il comma 922 della Legge 205/2017 (Legge di bilancio 2018) ha previsto, a decorrere dal 1° luglio 2018, il superamento del sistema delle schede carburanti utilizzato ai fini della deducibilità dei costi relativi ai carburanti non acquistati tramite mezzi di pagamento elettronici, introducendo l'indeducibilità ai fini delle imposte dirette e l'indedetraibilità ai fini IVA dei corrispettivi pagati in contanti. Posto che tale norma comportava un aumento delle transazioni cashless con conseguenti oneri aggiuntivi a carico dei distributori di carburanti in misura pari alle commissioni bancarie addebitate su tali transazioni cashless aggiuntive, il successivo comma 924 ha introdotto un credito d'imposta in misura pari al 50% delle commissioni addebitate all'esercente a fronte di acquisti tramite mezzi di pagamento elettronici da parte di consumatori e imprese. Sebbene la relazione tecnica, nel computo degli effetti finanziari della disposizione di cui al comma 924, commisurasse il credito d'imposta concesso alle sole transazioni relative a cessioni di carburanti, la norma non escludeva esplicitamente, ai fini del riconoscimento del credito d'imposta, le commissioni bancarie su transazioni effettuate da esercenti impianti di distribuzione carburanti in riferimento a beni diversi dai carburanti o in riferimento a servizi. La modifica normativa si rende necessaria per chiarire come operare in caso di registrazioni indistinte dei costi delle commissioni per pagamenti di carburanti e di altri beni, ai fini della quantificazione del credito d'imposta, per garantire che il credito d'imposta sia riconosciuto solo a fronte delle commissioni bancarie relative a cessioni di carburanti e non a fronte di transazioni diverse, in linea con quanto previsto nella relazione tecnica



originaria allegata alla Legge di Bilancio 2018. A tal fine, la norma precisa, in via interpretativa, che il credito d'imposta di cui all'articolo 1, comma 924, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di Bilancio 2018) spetta per la quota parte delle commissioni calcolata in base al rapporto tra il volume d'affari annuo derivante da cessioni di carburante e il volume d'affari annuo complessivo. Dal punto di vista finanziario, si segnala che alla proposta non si ascrivono effetti finanziari, in considerazione del tenore interpretativo della stessa.

**Conseguentemente, gli effetti finanziari complessivi della norma modificata sono invariati rispetto a quelli stimati nella relazione tecnica originaria, che si riportano nella tabella che segue:**

Cassa	Effetti finanziari in milioni di euro			
	2018	2020	2021	2022
Credito d'imposta	-17,3	-34,6	-34,6	-34,6
Effetti sulle imposte dirette	0,0	8,5	13,3	9,7
Totale maggiori oneri	-17,3	-26,1	-21,3	-24,9

#### Articolo 17

##### (Garanzia sviluppo media impresa)

Il **comma 1** istituisce, nell'ambito del Fondo centrale di garanzia per le PMI (che gode di controgaranzia dello Stato di ultima istanza) una sezione speciale per investimenti di medio-lungo termine (fino a 30 anni) in beni materiali; l'operatività sarà aperta alle PMI e alle small mid cap (fino a 499 dipendenti) sia per operazioni *loan to loan* sia per garanzie di portafoglio, con importo massimo garantito di 5 milioni di euro (rispetto al limite ordinario di 2,5 milioni di euro). Allo scopo la dotazione del Fondo è incrementata di 150 milioni per il 2019, che attraverso l'apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Mise confluiranno sull'apposito conto di tesoreria centrale intestato al Fondo.

La garanzia è prevista a titolo oneroso pur mantenendo natura agevolativa (anche per compensare gli stretti limiti del ESL del *de minimis*, che è l'unico regime di fatto applicabile alle small mid cap), sicché le risorse pubbliche e le commissioni saranno utilizzate per accantonamenti, che saranno: (i) pari all'intera perdita attesa garantita nel caso dei portafogli (annullando quindi ogni rischio per la garanzia dello Stato) e (ii) pari ad una percentuale adeguata dell'importo garantito correlata alla perdita attesa dell'operazione e alla "granularità" dei finanziamenti della sezione nel caso del *loan to loan* (perdite non coperte dagli accantonamenti sarebbero in ogni caso coperte dalla dotazione generale del Fondo e, ove questo fosse incapiente, dalla garanzia dello Stato).

Il **comma 2** innalza a 3,5 milioni l'importo massimo garantito per singola impresa nell'ambito della operatività per portafogli del Fondo centrale di garanzia PMI. Dal momento che l'operatività per portafogli è circoscritta ad uno specifico plafond e che non varia la quota massima della tranche junior garantita dal Fondo (rischio *cappato*) si può sostenere che la previsione non peggiora il rischio massimo garantito dallo Stato e quindi non necessita di specifica copertura.

Il **comma 3** prevede l'utilizzo di risorse di sezioni speciali e riserve inutilizzate del Fondo centrale PMI, stimate in 21 milioni di euro, a favore dell'operatività generale del Fondo, che registra andamenti crescenti e che, con la recente entrata in vigore della riforma (incentrata su un modello di



rating proprietario), potrebbe registrare un aumento della rischiosità complessiva delle operazioni in portafoglio.

Il comma 4 prevede che agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 150 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede ai sensi dell'articolo 50.

#### **Articolo 18**

##### ***(Norme in materia di semplificazione per la gestione del Fondo di garanzia per le PMI)***

Il **comma 1** abroga la disposizione che limita l'intervento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, alla sola controgaranzia dei fondi di garanzia regionali e dei consorzi di garanzia collettiva

Il **comma 2** introduce un periodo transitorio in base al quale la predetta limitazione rimane in vigore. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per le finanze pubbliche. L'eventuale incremento dell'operatività del Fondo che potrebbe determinarsi per effetto della norma nei territori che attualmente hanno aderito alla limitazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera r) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, oltre ad essere caratterizzata da gradualità anche per effetto della disposizione di natura transitoria di cui al comma 2, avverrà nell'ambito della medesima dotazione finanziaria del Fondo.

I **commi 3 e successivi** introducono la possibilità di accesso al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese in relazione a finanziamenti erogati a piccole e medie imprese, per il tramite di piattaforme di social lending e crowdfunding.

La norma non produce effetti sul bilancio dello Stato degni di particolare nota ed è coperta con le attuali disponibilità finanziarie del Fondo, proprio in relazione ai modesti effetti finanziari associati all'estensione della garanzia alle predette piattaforme. Infatti, come anticipato, la dimensione del mercato italiano del social lending è estremamente contenuta. Nel 2015 (ultimo dato ufficiale disponibile), sono stati erogati finanziamenti complessivi per circa 26 milioni di euro, gran parte dei quali hanno interessato famiglie e, in minor misura, piccole e medie imprese.

Anche immaginando una significativa crescita del mercato stimolata dall'intervento in esame, i numeri dell'attività (con esclusivo riferimento ai finanziamenti erogati a PMI) rimarrebbero, comunque, limitati e tali da poter essere assorbiti – in considerazione del basso fabbisogno di risorse notoriamente associato allo strumento di garanzia per effetto del cd. "moltiplicatore" – dalla ordinaria dotazione finanziaria del Fondo di garanzia.

#### **Articolo 19**

##### ***(Rifinanziamento del Fondo di garanzia per la prima casa)***

La disposizione rifinanzia il Fondo di garanzia per la prima casa, istituito dall'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), con controgaranzia dello Stato, per un importo di 100 milioni di euro nell'anno 2019.

Oltre al rifinanziamento, si interviene sugli accantonamenti portandone la percentuale dal 10% (percentuale troppo elevata per mutui coperti da garanzia ipotecaria, tenuto anche conto della scarsissima attivazione della garanzia del Fondo), all'8%, liberando così risorse. Pertanto, la disposizione comporta oneri pari a 100 milioni di euro nell'anno 2019, alla cui copertura si provvede ai sensi dell'articolo 50.



**Articolo 20****(Modifiche alla misura Nuova Sabatini)**

La norma non determina nuovi oneri per la finanza pubblica, trattandosi di due modifiche strutturali relative al funzionamento della misura, che intervengono a dotazione finanziaria invariata.

Con particolare riferimento alla modifica di cui alla lettera b), si precisa che le operazioni con finanziamenti di importo non superiore a 100.000 euro rappresentano il 10 per cento rispetto al totale delle operazioni e che, pertanto, l'erogazione in un'unica soluzione, stante la ridotta incidenza, può essere coperta con l'attuale disponibilità di cassa, considerati anche i rientri derivanti da revoche e rinunce.

**Articolo 21****(Sostegno alla capitalizzazione)**

L'intervento ai commi 1-3 mira a incentivare le PMI a intraprendere nuovi programmi di investimento e di sviluppo dell'attività aziendale mediante il ricorso a un particolare e innovativo meccanismo di finanziamento, in grado di innescare un graduale e stabile rafforzamento della struttura patrimoniale delle medesime imprese.

L'intervento *de quo* è attuato ricorrendo al collaudato schema della "Nuova Sabatini". Alle imprese – che devono essere necessariamente costituite in forma societaria – verrebbe riconosciuto un contributo, in misura più elevata rispetto a quella standard ordinariamente riconosciuta dalla Nuova Sabatini, per sostenere processi di ricapitalizzazione dell'impresa da parte dei soci. Il contributo concesso resta, comunque, correlato a un necessario programma di investimenti dell'impresa.

Il comma 4 prevede un'autorizzazione di spesa, a integrazione di quella di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per euro 10 milioni per l'anno 2019, per euro 15 milioni per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023 e per euro 10 milioni per l'anno 2024.

Il comma 5 prevede che i requisiti e le condizioni di accesso al contributo di cui al comma 3, le caratteristiche del programma di investimento, le modalità e i termini per l'esecuzione del piano di capitalizzazione dell'impresa beneficiaria da parte dei soci della medesima, nonché le cause e le modalità di revoca del contributo nel caso di mancato rispetto degli impegni assunti, ivi incluso la realizzazione del predetto piano di capitalizzazione siano adottate con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Il comma 6 dispone che alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dal comma 4 si provvede ai sensi dell'articolo 50.

**Articolo 22****(Tempi di pagamento tra le imprese)**

La disposizione, trovando applicazione per le società private, non comporta maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Si limita a descrivere un contenuto ulteriore del bilancio delle società, che potrà stimolare la concorrenza, il mercato e consentire alle imprese che adempiono regolarmente alle proprie obbligazioni di essere maggiormente competitive sul mercato.



**Articolo 23**  
**(Cartolarizzazioni)**

La disposizione modifica la legge n. 130 del 1999. In particolare al comma 1, lettera c, punto III) vengono introdotti, dopo il comma 4, i capoversi 4-bis, 4-quater e 4-quinquies nei quali viene previsto che per gli atti e le operazioni inerenti il trasferimento a qualsiasi titolo di beni e diritti in favore della società veicolo d'appoggio in relazione all'operazione di cartolarizzazione, le imposte di registro, ipotecaria e catastale sono dovute in misura fissa. Inoltre, è disposto che per gli atti e i provvedimenti recanti il successivo trasferimento, a favore di soggetti che svolgono attività d'impresa della proprietà o di diritti reali, sui beni immobili acquistati dalle società veicolo d'appoggio in relazione all'operazione di cartolarizzazione, le imposte di registro, ipotecaria e catastale sono dovute in misura fissa, a condizione che l'acquirente dichiari che intende trasferirli entro cinque anni dalla data di acquisto nel relativo atto. La medesima misura è prevista anche nei casi di acquisto da parte di soggetti che non svolgono attività d'impresa, nel caso ricorrano le condizioni previste per fruire delle agevolazioni per l'acquisto dell'abitazione principale.

Ai fini di stimare gli effetti della disposizione che agevola i trasferimenti di beni a favore delle società veicolo di appoggio, si è assunto come dato di base lo stock di NPL (crediti deteriorati), pari nel 2016 a circa 201 miliardi di euro (fonte: Banca d'Italia). Circa il 48,4 per cento si riferisce a crediti ipotecari, per un valore complessivo di circa 97,2 miliardi di euro. Sulla base anche di informazioni acquisite da operatori del settore, è stato assunto che circa il 50 per cento degli immobili sottostanti il credito possa essere immesso sul mercato, stimando così un importo pari a 48,6 miliardi di euro.

In considerazione della circostanza che la misura agevolativa si riflette sulle imposte di registro, ipotecaria e catastale è stata isolata la sola componente residenziale: dai dati Cerved risulta una percentuale del 20 per cento degli immobili residenziali a garanzia di NPL ipotecari. Inoltre, dai dati di Banca d'Italia risulta un valore degli immobili sottostanti alla garanzia degli NPL pari al 45 per cento del valore nominale degli stessi crediti. Pertanto, la stima del valore degli immobili residenziali a garanzia di NPL risulta di circa 4,4 miliardi di euro ( $48,6 \cdot 20$  per cento  $\cdot 45$  per cento). L'agevolazione attiene esclusivamente ai trasferimenti a favore di società veicolo che, sulla base di informazioni acquisite da operatori di mercato, risultano pari al 30 per cento. Applicando a questi trasferimenti l'aliquota dell'imposta di registro (9 per cento), si stima un importo complessivo di circa 118 milioni di euro, cui sono stati sottratti circa 6 milioni di imposta relativi a operazioni che, sulla base delle informazioni acquisite dagli operatori di mercato, sono già avvenute. Considerando un tempo medio di recupero dei crediti di 5 anni, la perdita di gettito risulta di circa 22,4 milioni di euro annui dal 2019 al 2023.

Tale perdita viene aumentata di circa 1/4 per tener conto della misura contenuta negli altri capoversi e, in particolare, di quella che prevede un'analoga agevolazione anche per i successivi trasferimenti a favore di imprese e che dichiarino l'intenzione di trasferire gli immobili entro cinque anni dalla data di acquisto. La metodologia di stima adottata è prudenziale anche al fine di tener conto delle variazioni di comportamento degli agenti che possono essere indotte dalla misura, e consistenti in una maggiore propensione ad acquistare immobili da società veicolo con la tassazione agevolata (si registra infatti attualmente un effetto *lock in* degli immobili acquistati e una scarsa propensione alla cessione; le cessioni rappresentano solo il 6/7 per cento).

Per quanto riguarda i beni mobili registrati, dal rapporto Assilea 2016 le "sofferenze" che si riferiscono a contratti di *leasing* risultano 16,6 miliardi di euro, di cui circa 4 miliardi riferibili a



beni strumentali e altri beni mobili registrati (auto e barche). Considerando che la quota di mercato del *leasing* risulta del 30 per cento, si stima un ammontare delle "sofferenze" riferite a beni mobili di circa 13,2 miliardi di euro. Assumendo che circa il 50 per cento dei beni mobili sottostanti il credito possa essere immesso sul mercato, si stima un importo pari a 6,6 miliardi di euro.

Sulla base di un valore medio di recupero sul costo dei beni di circa il 20 per cento (Fonte Assilea), di una percentuale di trasferimenti a favore delle società veicolo pari al 33 per cento e applicando alla vendita dei beni mobili un'aliquota dell'imposta di registro del 3 per cento, si stima un'imposta pari a circa 13 milioni di euro ( $6,6 \cdot 0,2 \cdot 0,33 \cdot 0,03$ ).

Ipotizzando un tempo medio di recupero dei crediti di 5 anni, la perdita di gettito risulta quindi di 2,6 milioni di euro annui dal 2019 al 2023.

Ai fini della valutazione degli oneri a regime, è stato utilizzato l'ammontare dei crediti classificati come "*unlikely to pay*", ossia dei crediti a fronte dei quali i debitori manifestano una difficoltà temporanea a effettuare i pagamenti. Con riferimento a questi ultimi, pari a 120 miliardi di euro, circa il 9 per cento annuo si trasformano in NPL. Adottando le medesime ipotesi utilizzate per la stima sullo stock di NPL si stima una perdita di gettito di circa 7 milioni di euro ( $120 \cdot 0,484 \cdot 0,50 \cdot 0,20 \cdot 0,45 \cdot 0,30 \cdot 0,09$ ) che viene ripartita in 5 anni e incrementata di 1/4 per tener conto dei capoversi 4-*quater* e 4-*quinquies*. Si stimano, pertanto, oneri a regime pari a:

2024	2025	2026	2027	dai 2028
-1,7	-3,5	-5,3	-7,0	-8,7

in milioni di euro

Nel complesso le misure di cui ai capoversi 4-*bis*, 4-*quater* e 4-*quinquies* comportano una perdita di gettito pari a:

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	dai 2028
Capoverso 4- <i>bis</i>	-25,0	-25,0	-25,0	-25,0	-25,0	-1,4	-2,8	-4,2	-5,6	-7,0
Capoversi 4- <i>quater</i> e 4- <i>quinquies</i>	-5,6	-5,6	-5,6	-5,6	-5,6	-0,3	-0,7	-1,1	-1,4	-1,7
<b>TOTALE</b>	<b>-30,6</b>	<b>-30,6</b>	<b>-30,6</b>	<b>-30,6</b>	<b>-30,6</b>	<b>-1,7</b>	<b>-3,5</b>	<b>-5,3</b>	<b>-7,0</b>	<b>-8,7</b>

in milioni di euro

Al comma 4-*ter*, inoltre viene chiarito che anche alla società veicolo d'appoggio l'imposizione in misura fissa in occasione della cessione di immobili rivenienti da contratti di locazione finanziaria deve ritenersi applicabile in tutti i casi in cui il contratto sia, o sia stato originariamente, risolto o altrimenti cessato per inadempimento dell'utilizzatore o a seguito di assoggettamento dello stesso a procedura concorsuale. Tale ultimo intervento, pertanto, non comporta effetti finanziari.

Analogamente non si ascrivono effetti alle restanti disposizioni dell'articolo.

Il comma 2 dispone che alla copertura degli oneri pari a 30,6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023, a 1,7 milioni di euro per l'anno 2024, a 3,5 milioni di euro per l'anno 2025, a 5,3 milioni di euro per l'anno 2026, a 7 milioni di euro per l'anno 2027 e a 8,7 milioni di euro annui a decorrere dal 2028 si provvede ai sensi dell'articolo 50.



**Articolo 24****(Sblocca investimenti idrici nel sud)**

La modifica normativa proposta non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, alla luce del fatto che le passività riconducibili ai debiti di natura contributiva, previdenziale ed assistenziale maturate sino alla data della costituzione del nuovo veicolo societario e non ancora estinte alla data della sua costituzione, che, sulla base di quanto comunicato dal Commissario liquidatore, ammontano a circa 250.000 euro, resteranno a carico dell'Ente in liquidazione, che provvederà al loro pagamento attingendo alle proprie disponibilità finanziarie.

**Articolo 25****(Dismissioni immobiliari enti territoriali)**

La disposizione estende agli immobili degli enti territoriali, il piano di dismissioni prevista dai commi 422 e seguenti dell'articolo 1 della legge di bilancio per il 2019. Atteso che l'obiettivo in termini di introiti delle dismissioni fissato nella legge di bilancio rimane invariato, non si ascrivono effetti sui saldi di finanza pubblica.

**Articolo 26****(Agevolazioni a sostegno di progetti di ricerca e sviluppo per la riconversione dei processi produttivi nell'ambito dell'economia circolare)**

Le agevolazioni nella misura complessiva di 140 milioni di euro sono concesse nella forma del contributo alla spesa, a valere sulle disponibilità per il 2020 del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione per 40 milioni di euro, e del finanziamento agevolato per 100 milioni di euro, a valere sulle risorse del Fondo rotativo per le imprese, in misura coerente con i limiti fissati dal regolamento (UE) n. 651/2014, a fronte di progetti di ricerca e sviluppo nell'ambito dell'economia circolare per la riconversione produttiva che prevedono costi ammissibili compresi tra 500 mila e 2 milioni di euro.

**Articolo 27****(Società di investimento semplice - SIS)**

Al fine di incentivare il finanziamento verso le piccole e medie imprese ("PMI") non quotate che si trovano nella fase di sperimentazione, di costituzione e di avvio dell'attività, la nuova lettera *i-quater*) dell'articolo 1, comma 1, del TUF introduce uno speciale veicolo di investimento societario per la gestione collettiva del risparmio, la c.d. Società di Investimento Semplice ("Sis").

Le Sis sono create allo scopo di offrire agli investitori uno strumento di investimento dedicato alla classe di attività del *venture capital* nel rispetto dei vincoli derivanti dalla normativa europea in materia di gestione collettiva del risparmio. In considerazione delle dimensioni ridotte e dei vincoli di operatività, si prevede l'applicazione alla Sis di un regime agevolato rispetto alle altre forme di investimento collettivo disciplinate nel TUF.

Tenuto conto che l'attività della Sis rientra nella definizione di gestione collettiva del risparmio prevista direttiva 2011/61/UE (di seguito "AIFMD") e dall'articolo 32 del TUF, la Sis rientra tra i gestori ai sensi del TUF; in particolare, la Sis è costituita in forma di società di investimento per azioni a capitale fisso ("Sicaf") di cui all'articolo 1, comma 1, lett. *i-bis* del TUF.

Per rientrare nella definizione di Sis, l'organismo deve rispettare le seguenti condizioni:



- a) gestire direttamente il patrimonio raccolto;
- b) la sottoscrizione delle azioni ovvero degli strumenti finanziari partecipativi Sis deve essere riservata agli investitori professionali;
- c) il patrimonio netto non deve eccedere Euro 25.000.000,00;
- d) avere per oggetto esclusivo l'investimento diretto del patrimonio raccolto in PMI non quotate su mercati regolamentati di cui all'articolo 2 paragrafo 1, lettera f), primo alinea, del regolamento (UE) n. 2017/1129 del 14 giugno 2017 che si trovano nella fase di sperimentazione, di costituzione e di avvio dell'attività (intese quindi come le società che in base al loro più recente bilancio annuale o consolidato soddisfano almeno due tra questi tre criteri: numero medio di dipendenti nel corso dell'esercizio inferiore a 250, totale dello stato patrimoniale non superiore a 43 milioni, fatturato netto annuale non superiore a 50 milioni);
- e) non ricorrere alla leva finanziaria;
- f) disporre di un capitale sociale pari almeno quello previsto dal codice civile per le S.p.A. (50.000 Euro).

Ai nuovi commi 2, 3 e 4 dell'articolo 35-*undecies* è disciplinato il regime applicabile alle Sis.

Nella prospettiva di creare uno strumento di investimento allo stesso tempo agevole e rispettoso della normativa europea, è previsto un regime semplificato rispetto a quello applicabile ai gestori, sfruttando la discrezionalità concessa dalla AIFMD per la definizione del regime applicabile ai gestori le cui attività non superano determinate soglie (c.d. gestori sotto-soglia).

In particolare, il nuovo comma 2 dell'articolo 35-*undecies* prevede la disapplicazione alle Sis delle disposizioni attuative di Banca d'Italia e Consob di cui all'articolo 6, commi 1, 2 e 2-*bis*).

In un'ottica di salvaguardia degli interessi degli investitori, il nuovo comma 2 prevede che le Sis devono adottare un sistema di governo e controllo adeguato ad assicurare la sana e prudente gestione e l'osservanza delle disposizioni loro applicabili e che, a fronte del rischio derivante dalla responsabilità professionale, devono stipulare un'assicurazione sulla responsabilità civile professionale adeguata ai rischi derivanti dall'attività svolta.

Nell'ottica di semplificare il regime applicabile, il nuovo comma 3 prevede alcune deroghe rispetto alla disciplina generale del TUF sulle Sicaf. In particolare, è previsto che:

- a fini autorizzativi i titolari delle partecipazioni indicate all'articolo 15, comma 1, debbano soddisfare esclusivamente il requisito di onorabilità di cui all'articolo 14 del TUF;
- la denominazione sociale della Sis contiene l'indicazione di società di investimento semplice per azioni a capitale fisso.

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

#### **Articolo 28**

##### ***(Semplificazioni per la definizione dei patti territoriali e dei contratti d'area)***

La norma proposta incide sui circa n. 1.300 procedimenti (sugli oltre 12.000 procedimenti proposti a valere sulle misure) relativi ad iniziative produttive non ancora definiti. Tenuto conto dei monitoraggi svolti dai preposti uffici del Ministero, si ipotizza che la metà dei predetti procedimenti pendenti, pari a circa n. 650 iniziative, possa essere interessata dalle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 1, mentre la restante parte delle iniziative si stima possa essere interessata dalla procedura di decadenza. Le previsioni in commento consentiranno pertanto di procedere alla definitiva chiusura dei due strumenti negoziali con un forte contenimento degli oneri di gestione e una



riduzione considerevole del contenzioso amministrativo, risolvendosi in un notevole risparmio di spesa.

Sotto il profilo degli oneri finanziari, la norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Si premette, sulla base dei dati estratti a gennaio 2019, le disponibilità sui conti di tesoreria presso la Cassa depositi e prestiti destinate all'attuazione degli interventi agevolati nell'ambito dei due strumenti negoziali, risultano pari ad euro 446.257.799, di cui 116.358.177 appostate sul conto di tesoreria n. 29851 relativo ai Contratti d'area ed euro 329.899.622 appostate sul conto di tesoreria n. 29852 relativo ai Patti territoriali.

Quanto agli oneri relativi allo svolgimento dei controlli previsti al comma 2, possono essere utilizzate parte delle risorse (nel limite massimo di 500.000 euro) appostate sul conto di tesoreria n. 29852 impegnate per iniziative imprenditoriali ed interventi infrastrutturali esclusivamente nell'ambito dei patti territoriali, a vario titolo non erogabili (es. risorse non erogabili a seguito di rinuncia delle imprese ovvero dei provvedimenti di rideterminazione delle agevolazioni, nonché di de-finanziamento). Alla data del 31 luglio 2018 le risorse appostate sul predetto conto di tesoreria n. 29852 ammontano a circa euro 15.000.000, al netto degli impegni già assunti e delle risorse precauzionalmente mantenute per far fronte agli oneri derivanti dal contenzioso in essere, pari a circa euro 36.500.000, calcolato sulla base dell'incidenza dei provvedimenti giudiziari sfavorevoli che si attestano intorno al 50 per cento.

Si precisa che rispetto ai circa n. 1300 interventi non ancora definiti, l'amministrazione, sulla base dei dati gestionali relativi ai due strumenti, stima che circa n. 650 iniziative possano essere interessate da dichiarazioni sostitutive di cui al comma 1 per un possibile fabbisogno pari a circa euro 50.000.000 per entrambi gli strumenti negoziali. Peraltro detto importo risulta alquanto sovrastimato in quanto suscettibile di ridursi, in fase di attuazione della norma, per effetto di possibili rideterminazioni o decurtazioni del contributo spettante a seguito delle verifiche amministrative che verranno condotte su ciascun intervento completato. In considerazione dell'esperienza gestionale dei competenti Uffici, il fabbisogno stimato, a seguito delle verifiche predette potrebbe ridursi del 15 per cento. Non è peraltro escluso che nel novero delle imprese considerato, possano esserci realtà imprenditoriali che a vario titolo hanno cessato la propria attività. Pertanto, l'importo necessario si riduce a circa euro 42.500.000.

Con riferimento ai flussi finanziari dei conti di tesoreria afferenti ai Patti territoriali e ai Contratti d'area, le effettive erogazioni registrate nell'anno 2018 a favore delle iniziative imprenditoriali ricomprese nei due strumenti negoziali risultano complessivamente pari a euro 7.688.261,84.

Tenuto conto dei tempi di attuazione della norma (60 giorni per l'adozione delle disposizioni operative da parte del Ministero dello sviluppo economico, cui si aggiungono 60 giorni per la presentazione delle dichiarazioni da parte delle imprese interessate), nonché dei tempi necessari per i successivi riscontri istruttori (verifiche amministrative, ricezione dei DURC, verifiche ai sensi della disciplina antimafia), le proiezioni di spesa relative all'erogazione del precitato importo stimato (pari ad euro 42.500.000), si attesterebbero per l'anno 2019 a circa euro 12.750.000 e a circa euro 29.750.000 per l'anno 2020.

Di contro, in considerazione dei procedimenti interessati dalla decadenza, che si stima possano riguardare n. 650 iniziative, si renderanno disponibili considerevoli risorse, ora immobilizzate, da destinare nella misura di circa euro 40.000.000 a nuovi interventi di cui al comma 3 per lo sviluppo del tessuto imprenditoriale. Detti interventi daranno luogo a profili di spesa non prima del 2022 considerati i tempi di attuazione delle nuove misure e quelli di realizzazione e rendicontazione delle



iniziative che saranno ammesse alle agevolazioni, che in ogni caso rispetteranno gli equilibri di finanza pubblica.

Il comma 4 della disposizione prevede che alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a 12,75 milioni di euro per l'anno 2019, a 29,75 milioni di euro per l'anno 2020 e a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 al 2025, si provveda ai sensi dell'articolo 50.

#### **Articolo 29**

##### ***(Nuove imprese a tasso zero, Smart & Start e Digital Transformation)***

##### ***Commi 1 e 2 (Nuove imprese a tasso zero)***

I commi 1 e 2 ampliano i presupposti della misura per l'autoimprenditorialità a prevalente partecipazione giovanile e femminile di cui al Titolo I, Capo 01 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185 (c.d. Nuove imprese a tasso zero).

Con il comma 1 viene innalzato da 12 mesi a 60 mesi il limite temporale relativo alla costituzione dell'impresa ai fini della presentazione della domanda e la durata del mutuo agevolato viene aumentata da 8 anni a 10 anni. Inoltre, per le imprese che siano costituite da almeno 36 mesi e da non più di 60 mesi, viene disposto l'aumento al 90% del totale della percentuale di copertura delle spese ammissibili, con eventuale applicazione del regime di esenzione per gli investimenti delle PMI, ex art. 17 del regolamento (UE) n. 651/2014, e viene innalzato a 3 milioni di euro l'importo massimo delle spese ammissibili. Viene, quindi, prevista la possibilità di cumulo delle agevolazioni in esame con altre misure di aiuto, nei limiti stabiliti dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato.

La norma prevede modifiche strutturali al funzionamento della misura, che intervengono a dotazione finanziaria invariata. La consistenza delle risorse risulta adeguata all'intervento proposto. Pertanto, la disposizione non determina nuovi oneri per la finanza pubblica. In particolare, a fronte di una dotazione complessiva stanziata nel periodo 2015- 2018 pari a 320 milioni di euro a valere su diverse fonti di copertura (disponibilità iniziali, vale a dire all'avvio dell'operatività della misura nel 2015, del fondo rotativo previsto per gli interventi di cui al decreto legislativo 185/00 e relativi rientri dei mutui, cui si sommano gli stanziamenti della legge di stabilità 2017 nonché le risorse liberate del PON SIL 2000/2006 e del PAC Campania), risultano all'attualità impegnate risorse per 103 milioni di euro, con una disponibilità al presente di circa 217 milioni di euro.

Si segnala che in generale le modifiche non incidono sulla forma dell'aiuto e sulla natura rotativa dell'intervento, per cui le agevolazioni continueranno ad essere corrisposte nella forma del finanziamento agevolato a tasso zero.

Inoltre, nell'ambito del decreto attuativo previsto dal comma 2, per le imprese di più recente costituzione, si potrà prevedere l'offerta di servizi di tutoraggio e il computo, come spese ammissibili, anche della copertura dei costi iniziali di gestione, per una percentuale comunque non superiore al 20% del totale delle spese ammissibili.

In merito ai predetti servizi di tutoraggio, si evidenzia che per interventi che prevedono l'erogazione di analoghi servizi reali a supporto delle imprese, come a titolo esemplificativo "Smart e Start", il costo connesso all'erogazione di tali servizi da parte del soggetto gestore varia tra un minimo di 7.500 euro e un massimo di 15.000 euro. Partendo da tale dato di costo, al fine di quantificare l'impatto finanziario dei servizi di monitoraggio, si possono stimare un numero annuo medio di beneficiari pari a 150 (nel 2016 sono state agevolate 130 imprese, numero che presumibilmente, a



seguito delle modifiche apportate dalla norma in esame, potrebbe aumentare fino a 150), di cui essendo il servizio di tutoraggio un servizio facoltativo, si stima solo 100 imprese richiederanno tale servizio.

Pertanto, la disposizione determina un onere, in termini di flussi di cassa, stimabile nei seguenti termini:

1) nel 2019 l'onere è pari a zero in quanto le misure saranno applicate a partire dalla seconda metà dell'anno 2019; pertanto, le prime imprese ad usufruire del tutoraggio potranno essere quelle agevolate nella seconda metà dell'anno e quindi non ci saranno verosimilmente servizi rendicontati nell'anno;

2) nel 2020 si può ipotizzare la rendicontazione delle imprese del semestre precedente e quindi l'importo potrebbe essere pari a 500.000 euro;

3) dal 2021 al 2023 si può ipotizzare che l'onere si stabilizzi nell'importo massimo di 1,5 milioni di euro considerando ogni anno la conclusione dei progetti dell'anno (pieno) precedente.

Oggi in quanto regime *de minimis* l'intervento non ha scadenza ma si può ipotizzare il 2023 come traguardo finanziario dell'attuale dotazione.

L'altro presupposto è la durata media dei progetti che possiamo considerare di 12 mesi. Si evidenzia, inoltre, che i servizi di tutoraggio sono previsti solo per le imprese beneficiarie di più recente costituzione e dunque per le imprese costituite da non più di 36 mesi; tali aspetti attuativi della misura di aiuto saranno specificati nell'ambito del decreto attuativo previsto dal comma 2.

#### **Commi 3 e 4 (Smart&Start Italia e L. 181/89)**

La norma non determina nuovi oneri per la finanza pubblica, trattandosi di modifiche strutturali relative al funzionamento delle misure, che intervengono a dotazione finanziaria invariata.

Entrambe le misure presentano adeguate disponibilità.

In particolare, per la misura Smart&Start Italia, a fronte di una dotazione complessiva stanziata nel periodo 2015- 2018 pari a 274,8 milioni di euro a valere su diverse fonti di copertura (PON Imprese e Competitività, risorse liberate PON SIL 2000/2006, Fondo Crescita sostenibile e legge di stabilità 2017), risultano all'attualità impegnate risorse per 170,4 milioni di euro, con una disponibilità al presente di circa 104,4 milioni di euro. Anche detto strumento ha, peraltro, carattere rotativo, fatta salva una parte residuale di intervento a fondo perduto solo per il Sud

Per quanto concerne gli interventi ai sensi della legge 181 del 1989 nelle aree di crisi industriale complessa (aree CIC) e non complessa (aree CINC), essi attualmente, trovano copertura finanziaria a valere su varie fonti finanziarie (nazionali, comunitarie e regionali). Complessivamente, ad oggi, le risorse destinate all'attuazione degli interventi in argomento ammontano ad euro 721.872.867,40, così suddivisi per tipologia di intervento.

Intervento	Importo
Interventi in aree di crisi industriale complessa	283.000.000,00 €
Interventi in aree di crisi industriale non complessa	375.872.867,40 €
Interventi area terremoto Abruzzo - Lazio - Marche - Umbria	48.000.000,00 €
Programma "Restart Abruzzo" (Programma di sviluppo per l'area del cratere sismico della regione Abruzzo di cui alla delibera CIPE del 10 agosto 2016, n. 49/2016)	15.000.000,00 €
<b>Totale complessivo</b>	<b>721.872.867,40 €</b>



Dette risorse risultano in gran parte impegnate per le concessioni disposte ovvero per le istruttorie in corso, fatta salva l'assegnazione per i successivi utilizzi da ultimo disposta con la legge di bilancio per il 2019 (articolo 1, commi 204 e 205 della L. 145/2018) pari a 100 milioni per il 2019 e 50 milioni per il 2020.

**Commi da 5 a 8 (Digital Transformation)**

Per la concessione delle agevolazioni di cui ai commi da 5 a 7 è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 per la concessione di contributi a fondo perduto e sono destinati 80 milioni di euro a valere sulle disponibilità del Fondo per la crescita sostenibile di cui all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, per la concessione di finanziamenti agevolati.

**Comma 9.** La disposizione prevede che agli oneri derivanti dai commi 2 e 8, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, e in termini di fabbisogno e indebitamento netto pari a 10 milioni di euro per l'anno 2019, a 10,5 milioni di euro per l'anno 2020 e a 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 50.

**Articolo 30**

**(Contributi ai comuni per interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile)**

La disposizione comporta oneri in termini di indebitamento netto e fabbisogno nella misura massima di 500 milioni di euro per l'anno 2019 alla cui copertura si provvede a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione (FSC), di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. L'effetto stimato in termini di indebitamento netto e fabbisogno finanziario tiene conto dell'obbligo per i comuni destinatari dei contributi di avviare i lavori entro il 31 ottobre 2019 nonché dei possibili effetti derivanti dall'applicazione dell'articolo 1, comma 912, della legge n. 145 del 2018 - che ha innalzato le soglie per l'affidamento diretto dei lavori - e, conseguentemente, del loro pieno utilizzo e conclusione dei lavori entro l'anno.

**Articolo 31**

**(Marchi storici)**

**Commi 1-2** Si prevede l'istituzione presso il Ministero dello Sviluppo Economico di un Fondo per la tutela dei marchi storici con una dotazione iniziale di euro 30 milioni per il 2020. Per le medesime finalità di cui al presente articolo, relativamente alle operazioni finalizzate al finanziamento di progetti di valorizzazione economica dei marchi storici di interesse nazionale, le PMI proprietarie o licenziatarie del marchio storico possono accedere alla garanzia del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto col Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabiliti le modalità, le condizioni e i limiti per la concessione della garanzia.

**Comma 3.** Al fine dello svolgimento dei nuovi incrementali adempimenti - e in particolare per la dematerializzazione e la ricerca archivistica della documentazione risalente relativa ai marchi storici - il Ministero dello sviluppo economico è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato, nei limiti della vigente dotazione organica, dieci unità da inquadrare nell'area III, posizione economica F1, selezionate attraverso apposito concorso pubblico, in possesso dei specifici requisiti professionali necessari all'espletamento dei nuovi compiti operativi, da assegnare alla DG Lotta alla



Contraffazione - Ufficio Italiano Brevetti Marchi per le funzioni correlate al registro ed alle procedure relative ai marchi storici. Le assunzioni sono effettuate in deroga agli articoli 30, comma 2-bis e 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e all'articolo 4, commi 3 e 3-quinquies, del decreto-legge 31 agosto 2013, n.101, convertito con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n.125.

A tal fine, è autorizzata la spesa di euro 400.000 a decorrere dall'anno 2020.

Gli oneri assunzionali derivanti dal reclutamento del contingente di personale di cui al presente articolo sono indicati nella tabella seguente:

Costo unitario annuale terza area fascia retributiva F1 (inclusi oneri a carico Amministrazione)			Costo totale (inclusi oneri a carico Amministrazione)	
Trattamento fondamentale	Accessorio (valore medio)	Costo unitario annuale	Numero unità	Onere totale a regime
€ 37.759	€ 2.241	€ 40.000	10	€ 400.000

**Comma 4.** La disposizione prevede che agli oneri derivanti dai commi 2 e 3, pari a 30,4 milioni per l'anno 2020 e a 0,4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 si provvede *ai sensi dell'articolo 50*.

### Articolo 32

*(Contrasto all'Italian sounding e incentivi al deposito di brevetti e marchi)*

**Commi da 1 a 3 (aiuto ai consorzi per la tutela dei prodotti di origine italiana contro fenomeni legati all'Italian sounding)**

Al fine di gestire il ricorso a questo strumento è stato previsto un limite annuale di credito d'imposta per soggetto beneficiario (pari a 30.000,00 euro) ed un plafond generale annuo pari ad 1,5 milioni di euro. Con questo meccanismo, in via teorica (ipotizzando un importo medio di 20.000,00 euro), si potrebbero supportare circa 75 imprese.

La fissazione dei criteri e delle modalità applicative è demandata ad un decreto interministeriale MEF-MiSE.

Il comma 3 della disposizione prevede che agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, pari a 1,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede ai sensi dell'articolo 50.

**Comma 4.** La norma mira a tutelare maggiormente i segni riconducibili alle forze dell'ordine e alle forze armate e i nomi di Stati, Regioni e Comuni, esplicitandone la tutela e si introduce l'impedimento alla registrazione di parole, figure o segni lesivi dell'immagine o della reputazione dell'Italia.

Spesso infatti si evidenziano, specialmente sui mercati esteri beni che evocano l'Italia (cd. Italian Sounding) con marchi contenenti parole (come ad esempio "mafia"), raddoppiando il danno per l'immagine del Paese.

L'esigenza di rafforzare i marchi in Italia sotto questo aspetto è anche utile per legittimare una maggiore difesa all'estero.

La disposizione ha carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.



**Comma 5 (divieto di registrazione di nomi di stati e altri enti territoriali, di segni riconducibili a forze armate e forze dell'ordine nonché di marchi lesivi dell'immagine o della reputazione dell'Italia).**

Le disposizioni hanno carattere ordinamentale e non comportano nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

**Comma 6 (estensione della competenza del CNAC alla tutela dell'Italian Sounding; ed Estensione della composizione del consiglio nazionale anticontraffazione AL MIUR).**

Le disposizioni hanno carattere ordinamentale e non comportano nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

**Commi da 7 a 10 (Voucher 3i- investire in innovazione)**

Si prevede l'istituzione di un voucher che le start up innovative possono spendere per acquisire servizi specialistici riferiti alla verifica della brevettabilità dell'invenzione e ricerche di anteriorità preventive alla stesura della domanda di brevetto e di deposito presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi e alla estensione all'estero della domanda nazionale. Il comma 10 prevede che agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 7, 8 e 9 del presente articolo, fissati in misura massima di 6,5 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2019-2021 si provvede ai sensi dell'articolo 50.

Considerato un importo massimo del voucher pari a 15.000 euro, la misura in esame potrebbe agevolare per anno circa 700 imprese (ipotizzando che non tutti i soggetti interessati utilizzino il voucher nella misura massima).

**Comma 11 interventi agevolativi in favore delle piccole e medie imprese per la valorizzazione dei titoli di proprietà industriale (Brevetti+, marchi+, disegni+)**

Il presente comma non determina nuovi costi per l'amministrazione, in quanto le finalità indicate rientrano tra quelle già perseguite con le risorse rinvenenti dalle riassegnazioni disposte dall'articolo 1, comma 851, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

**Commi da 12 a 15 Agevolazioni all'uso di "marchi collettivi e di certificazione"**

Si propone di favorire la promozione sui mercati esteri di marchi collettivi o marchi di certificazione privati finalizzati a valorizzare e rendere riconoscibile l'eccellenza dei prodotti italiani. Il comma 15 della disposizione prevede che agli oneri derivanti dai commi 12 e 13, pari a 1 milione di euro annui a decorrere dal 2019 si provvede ai sensi dell'articolo 50.

**Commi 17 e 18 (apertura della fase nazionale delle domande internazionali di brevetto secondo il patent cooperation treaty)**

Le disposizioni hanno carattere ordinamentale e non comportano nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

### **Articolo 33**

**(Assunzione di personale nelle Regioni a statuto ordinario e nei Comuni in base alla sostenibilità finanziaria)**

La disposizione fissa, per le regioni a statuto ordinario - comma 1 - e per comuni - comma 2 - la disciplina per le assunzioni di personale a tempo indeterminato, nel limite di una spesa complessiva, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia, definito come percentuale, anche differenziata per fascia demografica, delle entrate relative ai primi tre titoli risultanti dal rendiconto dell'anno precedente a quello in cui viene prevista l'assunzione, considerate al netto di quelle la cui destinazione è vincolata (ivi incluse, per le



regioni, quelle relative al servizio sanitario nazionale) ed al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione.

La norma, superando la rigidità delle attuali regole, introduce criteri che consentono maggiore flessibilità e adeguatezza assunzionale alle amministrazioni, assicurando la sostenibilità finanziaria dei connessi costi permanenti e strutturali rispetto agli equilibri di finanza pubblica, in quanto le previste assunzioni debbono avvenire in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione.

I valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per gli enti che si collocano al di sotto del predetto valore soglia sono definiti con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano – per le regioni – e Conferenza Stato-città ed autonomie locali – per i comuni - entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legge.

Gli enti in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e le predette entrate correnti dei primi tre titoli del rendiconto risulta superiore al valore soglia definito dal citato decreto adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto, anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento, fino al conseguimento, nell'anno 2025, del predetto valore soglia.

A decorrere dal 2025, alle regioni ed ai comuni che ancora registrano un rapporto superiore al "valore soglia" si prevede l'applicazione di un turn over pari al 30 per cento fino al conseguimento del predetto valore.

Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 27 maggio 2017, n. 75 è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018.

Il "valore soglia" per gli enti, che è definito, in prima battuta, termini di prossimità al valore medio per fascia demografica, rappresenta un valore sostenibile finanziariamente e le assunzioni sono comunque operate nel rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione.

Per quanto sopra la norma non comporta oneri a carico della finanza pubblica.

#### **Articolo 34**

##### ***(Piano grandi investimenti nelle Zone economiche Speciali)***

La disposizione punta a rendere maggiormente attrattiva per le imprese la facoltà, già prevista dalla legislazione vigente, di insediamento con specifici programmi di investimento nelle Zone economiche speciali (ZES) introdotte dall'articolo 4 del DL n. 91 del 2017.

Allo scopo, facendo seguito alle misure di enforcement delle ZES contenute nel recente decreto-legge sulle Semplificazioni, si propone l'attivazione di un apposito strumento finanziario che favorisca investimenti diretti, in forma di debito o di capitale di rischio, ovvero che consenta la sottoscrizione di quote di fondi di investimento o fondi di fondi o di altri veicoli previsti dalla normativa europea; ciò al fine di sfruttare maggiormente la capacità attrattiva di nuovi investimenti attraverso la rete portuale italiana ed attrarre e stimolare lo sviluppo di grandi investimenti nelle aree su cui insistono le ZES.



Nel complesso della disposizione, si punta complessivamente a rendere più attrattive le misure di fiscalità di vantaggio e di semplificazione procedurale, in precedenza introdotte, in sede di conversione del DL n. 135 del 2018 che già consente un'effettiva riduzione dei procedimenti amministrativi e un vantaggio fiscale sotto forma di credito di imposta per un massimo di 50 milioni di euro ad investimento.

Gli investimenti in equity, oggetto della norma, prevedranno un disimpegno progressivo che prevede tempi che dipendono dalle specifiche tecniche proprie dei settori di intervento individuate dal Piano stesso.

La misura comporta maggiori oneri per 50 milioni di euro per il 2019, 150 milioni di euro per il 2020 e 100 milioni di euro per il 2021 a valere sulle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione (FSC), di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

### *Articolo 35*

#### *(Obblighi informativi erogazioni pubbliche)*

La disciplina sulla trasparenza delle erogazioni pubbliche introdotta dall'articolo 1, commi da 125 a 129, della legge 4 agosto 2017, n. 124 stabilisce obblighi di pubblicità ulteriori rispetto a quelli già previsti dal d.lgs. n. 33/2013, non ha ad oggi ancora trovato applicazione a causa delle difficoltà interpretative delle relative disposizioni che non specificavano in maniera chiara le differenti modalità di adempimento in capo alle seguenti categorie di soggetti:

- Associazioni, fondazioni, Onlus
- cooperative sociali che svolgono attività a favore degli stranieri
- le imprese.

Per questo motivo si rende necessario un intervento chiarificatore urgente per consentire alle imprese di adempiere correttamente entro i termini previsti.

A tale proposito per la prima categoria di operatori, si prevede che la pubblicazione delle informazioni avvenga entro il 30 giugno di ogni anno, a partire dall'esercizio finanziario 2018, "sui propri siti internet o analoghi portali digitali;".

Per le imprese e le cooperative invece, si rende necessario distinguere tra quelle tenute alla redazione della nota integrativa del bilancio di esercizio) e quelle che non sono soggette al medesimo obbligo (art. 2083, 2214, 2215, 2215-bis, 2216, 2217e 2435-ter codice civile).

Per le prime, l'adempimento degli obblighi informativi di cui si tratta avverrà mediante pubblicazione degli importi ricevuti nella nota integrativa del bilancio di esercizio e nella nota integrativa dell'eventuale bilancio consolidato.

Per la seconda categoria di imprese, che non sono soggette all'obbligo di predisposizione della nota integrativa, l'obbligo di trasparenza, in analogia a quanto previsto per le associazioni, le Onlus e le fondazioni, potrà essere assolto, mediante pubblicazione degli importi ricevuti sul proprio sito internet o, in mancanza, sul portale digitale delle associazioni di categoria di appartenenza dell'impresa. In alternativa, ove tali imprese decidano di redigere la nota integrativa allegata al proprio bilancio di esercizio, l'obbligo di trasparenza sarà assolto all'interno della nota stessa.

L'obbligo trova applicazione per la prima volta in sede di approvazione dei bilanci relativi all'esercizio 2018. Le imprese tenute alla pubblicazione sui siti internet o sui portali digitali devono adempiere agli obblighi di trasparenza entro e non oltre il 30 giugno 2019.



L'inosservanza di tale obbligo a partire dal 1° gennaio 2020, comporterà una sanzione pari all'1 per cento degli importi ricevuti con un minimo di 2.000 euro, da pagare entro tre mesi dalla notifica dell'atto di contestazione della violazione. Il perdurare dell'inosservanza degli obblighi informativi nonché il mancato pagamento della sanzione entro il termine di cui al periodo precedente è sanzionato con la restituzione integrale delle somme ai soggetti eroganti entro i successivi tre mesi.

Il nuovo comma 125-*quinquies* prevede che per gli aiuti di Stato e gli aiuti *de minimis* contenuti nel Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, la registrazione in tale sistema, tiene luogo degli obblighi di pubblicazione posti a carico delle imprese beneficiarie previsti dal comma 125 e 125-*bis*, a condizione che venga dichiarata l'esistenza di aiuti oggetto di obbligo di pubblicazione nell'ambito del Registro nazionale degli aiuti di Stato nella nota integrativa del bilancio oppure, ove non tenute alla redazione della nota integrativa, sul proprio sito internet o, in mancanza, sul portale digitale delle associazioni di categoria di appartenenza, si provvede alla contestuale abrogazione dell'analoga disposizione contenuta all'articolo 3-*quater* comma 2 del DL n. 135/2018, convertito con modificazioni nella legge n. 12/2019.

Il comma 125-*sexies* riproduce quanto prima stabilito nel tezo periodo del comma 125 della legge n. 124 del 2017.

Gli altri commi restano invariati rispetto alla originale formulazione.

La norma non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

### **Articolo 36**

#### **(Banche popolari e Fondo indennizzo risparmiatori)**

La disposizione di cui al comma 1 è puramente ordinamentale e non ha impatti diretti a carico della finanza pubblica.

Con riferimento al Fondo indennizzo risparmiatori (FIR), istituito dall'articolo 1, comma 493, legge 30 dicembre 2018, n. 145 per erogare indennizzi a favore dei risparmiatori ingiustamente danneggiati dalle banche poste in liquidazione coatta amministrativa dopo il 16 novembre 2015 e prima del 1° gennaio 2018, si rappresenta che le disposizioni integrative proposte comportano oneri a carico del Bilancio dello Stato per i costi di gestione relativi alla Segreteria tecnica della Commissione tecnica, ai quali si provvede con le risorse di cui all'articolo 1, comma 501, della legge n. 145/2018 (capitolo 1598/MEF "Somme da assegnare per le spese della commissione tecnica per l'esame e l'ammissione delle domande all'indennizzo del fondo ristoro risparmiatori"), e per l'affidamento delle attività di supporto per l'espletamento delle funzioni della Commissione tecnica a società a capitale interamente pubblico, ai quali si provvede con le risorse finanziarie del FIR, non oltre il limite massimo complessivo di 12,5 milioni di euro

La disposizione al comma 2, lettera h), introduce un ulteriore comma 502-*ter* all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, prevedendo che il limite di valore del patrimonio mobiliare di proprietà del risparmiatore, di cui al comma 502-*bis*, lettera a), può essere elevato fino a 200.000 euro con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo assenso della Commissione europea; dispone infine che il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 501, secondo periodo, sia conseguentemente adeguato.



**Articolo 37****(Ingresso del Ministero dell'economia e delle finanze nel capitale sociale della NewCo Nuova Alitalia)**

La norma è volta a consentire l'eventuale ingresso del Ministero dell'economia e delle finanze nel capitale sociale della NewCo Nuova Alitalia.

Il **comma 1** prevede che, al fine del rilancio del settore del trasporto aereo e per il rafforzamento del trasporto intermodale, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato in via preventiva a sottoscrivere – fino ad un tetto massimo, pari all'importo maturato a titolo di interessi sul finanziamento a titolo oneroso - quote di partecipazione al capitale della società di nuova costituzione cui saranno trasferiti i compendi aziendali oggetto delle procedure di cui all'articolo 50, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.

I criteri e le modalità operative dell'intervento sono definiti con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di natura non regolamentare e sottoposto alla registrazione della Corte dei Conti. A tal fine, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad avvalersi di primarie istituzioni finanziarie e legali a valere sulle risorse di cui al comma 4, nel limite di euro **200.000 a valere sulle entrate relative agli interessi sul finanziamento a titolo oneroso** che si prevede di realizzare ai sensi del comma 3.

Il **comma 2** prevede che alla società di nuova costituzione di cui al presente articolo, partecipata dal Ministero dell'economia e delle finanze, non si applicano le disposizioni del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica).

Il **comma 3** prevede i termini di maturazione e corresponsione, da parte di Alitalia – Società Aerea Italiana S.p.A. in amministrazione straordinaria, degli interessi sul finanziamento a titolo oneroso di cui all'articolo 50, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, come integrato ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172. L'Amministrazione straordinaria è tenuta a corrispondere gli interessi sul prestito maturati dalla data di effettiva erogazione alla data del decreto del Ministro dello sviluppo economico di autorizzazione alla cessione dei complessi aziendali oggetto delle procedure e, comunque, sino a non oltre il 31 maggio 2019, stimati in 145 milioni di euro.

Il **comma 4** stabilisce che gli interessi di cui al comma 3 sono versati all'entrata del bilancio dello Stato entro sessanta giorni dalla data del predetto decreto del Ministro dello sviluppo economico per essere riassegnati ad uno o più capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze per le finalità di cui al comma 1.

Il **comma 5** interviene sulle modalità di rimborso del finanziamento di cui all'articolo 50, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, prevedendo l'abrogazione delle parole al terzo periodo “, ed è restituito entro sei mesi dall'erogazione in prededuzione, con priorità rispetto a ogni altro debito della procedura”.

Il **comma 6** interviene sulle modalità di restituzione del finanziamento modificando l'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito con modificazione con legge 11 febbraio 2019, n. 12, sostituendo le parole “ entro trenta giorni dall'intervenuta efficacia della cessione dei complessi aziendali oggetto delle procedure di cui all'articolo 50, comma 2, del decreto-legge n. 50 del 2017 e, in ogni caso, non oltre il termine del 30 giugno 2019” con le seguenti: “, nell'ambito della procedura di ripartizione dell'attivo dell'amministrazione



*straordinaria a valere e nei limiti dell'attivo disponibile di Alitalia – Società Aerea Italiana S.p.A. in amministrazione straordinaria*". Per effetto dei commi 5 e 5 bis il credito erariale verrà pertanto soddisfatto nel quadro della procedura di riparto dell'attivo dell'Amministrazione straordinaria, a fronte di apposita istanza davanti al competente tribunale fallimentare di insinuazione del credito allo stato passivo di Alitalia in prededuzione.

Dalle disposizioni di cui ai commi 5 e 6 conseguono oneri pari a 900 milioni di euro nel 2019 in termini di fabbisogno a cui si provvede ai sensi del successivo articolo 50.

Il **comma 8** prevede che tutti gli atti e le operazioni posti in essere dal Ministero dell'economia e delle finanze per l'operazione di cui al presente articolo sono esenti da imposizione fiscale, diretta e indiretta e da tasse.

### **Articolo 38**

#### **(Debiti enti locali)**

La disposizione di cui al comma 1, capoverso comma 932-bis, lett. a) e b), non comporta un ampliamento della capacità di spesa di Roma Capitale, in quanto si prevede che, a fronte dei crediti di competenza della gestione commissariale iscritti nella massa attiva del piano di rientro dall'indebitamento pregresso di cui all'articolo 78 del decreto legge n. 112/2008, trasferiti a Roma Capitale, lo stesso comune debba iscriverne in bilancio un adeguato fondo crediti di dubbia esigibilità, destinato ad essere conservato fino alla riscossione o cancellazione degli stessi crediti; la differenza, invece, è finalizzata alla copertura dell'eventuale disavanzo derivante dalla lettera a).

Parimenti risulta neutrale la successiva lett. c), atteso che a fronte del trasferimento a Roma capitale della titolarità del piano di estinzione dei debiti, si prevede l'assegnazione al comune delle risorse necessarie per farvi fronte. Al fine poi di assicurare la neutralità dell'operazione anche per il bilancio statale, le somme trasferite a Roma Capitale sono preventivamente ridotte delle somme occorrenti all'ammortamento del debito finanziario a carico del Ministero dell'economia e delle finanze.

Infine, la lett. d) chiarisce esclusivamente che le posizioni debitorie derivanti da obbligazioni contratte in data anteriore al 28 aprile 2008 non inserite nella definitiva rilevazione della massa passiva rientrano nella competenza di Roma Capitale.

Il comma 2 non determina maggiori oneri, in quanto meramente finalizzato a facultizzare il comune di Roma Capitale a concedere alla Gestione commissariale, fino alla conclusione delle attività straordinarie della Gestione stessa, anticipazioni di liquidità secondo modalità da definire con apposita convenzione tra comune e gestione commissariale.

### **Articolo 39**

#### **(Modifica al decreto- legge 28 gennaio 2019, n. 4)**

La disposizione di tipo ordinamentale non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica consentendo all'Anpal di procedere autonomamente alla stipula delle convenzioni necessarie all'implementazione della piattaforma informativa strutturale all'attività dei centri per l'impiego, per la quale l'articolo 12, comma 4-bis, del decreto-legge n. 4 del 2019,



convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, ha autorizzato una spesa pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e 5 milioni di euro per l'anno 2021.

#### **Articolo 40**

##### ***(Misure di sostegno al reddito per chiusura della strada SS 3 bis Tiberina E45)***

La norma prevede l'attivazione di strumenti di sostegno alle imprese e al reddito dei lavoratori, per le tre Regioni interessate (Toscana, Emilia-Romagna e Umbria), che comporta per l'anno 2019, secondo la stima effettuata dall'INPS sulla base delle informazioni ricevute dalle medesime Regioni, un onere finanziario pari a circa 10 milioni di euro.

Ai predetti oneri si provvede a valere sul Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, che presenta le necessarie disponibilità finanziarie in conto residui relativamente a risorse stanziare su interventi che hanno esaurito i propri effetti. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a 6 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede ai sensi dell'articolo 50.

#### **Articolo 41**

##### ***(Misure in materia di aree di crisi industriale complessa)***

All'onere derivante dall'applicazione della disposizione pari a 16 milioni di euro per l'anno 2019 e a 10 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a) del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, che presenta le necessarie disponibilità finanziarie in conto residui relativamente a risorse stanziare su interventi che hanno esaurito i propri effetti.

Per quanto concerne l'area di crisi industriale complessa di Venezia-Porto Marghera, si stima una platea di lavoratori interessati di circa 530 unità, per un fabbisogno complessivo valutato in circa 11 milioni di euro per il biennio 2019-2020, valutabili in 7 milioni di euro per l'anno 2019 e 4 milioni di euro per l'anno 2020. Per la Campania, area dei poli industriali di Acerra-Marcianise-Airola, Battipaglia-Solofra, Castellammare-Torre Annunziata, il numero dei lavoratori interessati è stimato in un numero tra le ottocento e le novecento unità divisi per le province campane, con un onere finanziario di circa 15 milioni di euro per il biennio 2019-2020, valutabili in 9 milioni di euro per l'anno 2019 e 6 milioni di euro per l'anno 2020.

Ai fini della compensazione in termini di indebitamento e fabbisogno netto con riferimento all'utilizzo di risorse finanziarie in conto residui si provvede quanto a 9,6 milioni di euro per l'anno 2019 e 6 milioni di euro per l'anno 2020 ai sensi dell'articolo 50 del presente decreto.

#### **Articolo 42**

##### ***(Controllo degli strumenti di misura in servizio e sulla vigilanza sugli strumenti di misura conformi alla normativa nazionale ed europea)***

Nella G. U. n. 141 del 20 giugno 2017 è stato pubblicato il "Regolamento recante la disciplina attuativa della normativa sui controlli degli strumenti di misura in servizio e sulla vigilanza sugli strumenti di misura conformi alla normativa nazionale e europea" (Decreto 21 aprile 2017, n. 93), provvedimento con cui il Ministero dello Sviluppo Economico ha disposto la codifica ed



integrazione della normativa vigente in materia di strumenti di misura nell'ottica di semplificare, rendere omogeneo ed innovare il complesso quadro normativo di settore.

Il Decreto, in vigore dal 18 settembre 2017, ha introdotto importanti novità, tra cui l'estensione della disciplina dei controlli metrologici a tutti gli strumenti di misura utilizzati per funzioni di misura legale -- ovvero quella funzione "giustificata da motivi di interesse pubblico, sanità pubblica, sicurezza pubblica, ordine pubblico, protezione dell'ambiente, tutela dei consumatori, imposizione di tasse e di diritti e lealtà delle transazioni commerciali".

Il presente articolo dispone la proroga al 30 giugno 2020 del periodo transitorio di 18 mesi, previsto all'articolo 18, comma 2, secondo alinea del precitato decreto per gli organismi accreditati ad effettuare verificazioni periodiche in conformità alle disposizioni abrogate dall'articolo 17 terminato alla data del 18 marzo 2019. La norma che si propone prevede per gli organismi che alla data del 18 marzo 2019 hanno presentato domanda di accreditamento la proroga ad effettuare le predette verifiche periodiche in conformità alla previgente disciplina, a condizione che abbiano almeno accettato formalmente l'offerta economica relativa all'accreditamento. Per gli organismi che non hanno presentato domanda di accreditamento entro il 18 marzo 2019 si prevede che possano continuare ad operare in conformità alla normativa previgente fino alla predetta data del 30 giugno 2020 a decorrere dalla data di presentazione della domanda, da presentarsi entro il termine del 30 settembre 2019, dimostrando il requisito dell'accettazione formale dell'offerta economica relativa all'accreditamento.

Le suddette disposizioni sono applicate fino al nuovo esercizio delle competenze regolamentari del Ministro dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nella materia disciplinata dal decreto n. 93, del 2017.

Ciò in considerazione della avvenuta scadenza del periodo transitorio di 18 mesi (18 marzo 2019), in seguito alla quale il settore di attività della verifica periodica non risulterà servito, stante l'elevatissimo numero di strumenti di misura di varie tipologie, da un numero adeguato di Organismi, anche in termini di copertura territoriale.

Infatti, secondo i dati più recenti a disposizione, ad oggi, ACCREDIA ha accreditato solo circa 60 Organismi, rispetto ai circa 370 Organismi operanti nel periodo transitorio e a fronte dei circa 500 riconoscimenti effettuati da Camere di commercio e Unioncamere.

La disposizione normativa non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

### **Articolo 43**

#### ***(Semplificazione degli adempimenti per la gestione degli enti del Terzo settore)***

L'articolo in esame reca disposizioni in materia di semplificazione degli adempimenti per la gestione degli enti appartenenti al c.d. Terzo settore al fine di rispondere con urgenza ad alcune esigenze di accelerazione e snellimento di procedure di raccordo normativo per superare criticità emerse in fase di applicazione della recente legge n. 3 del 2019, recante "Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici" con la disciplina vigente in materia.

Nello specifico occorre modificare ed integrare alcune disposizioni contenute nel decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, nella legge 21 febbraio 2014, n. 13 e nella citata legge 9 gennaio 2019, n. 3, al fine di evitare, in particolare agli enti del terzo settore e alle



realità associative di minori dimensioni e meno strutturate, di dover incorrere in oneri di carattere organizzativo, gestionali e di rendicontazione non sostenibili nell'immediato.

In premessa, si segnalano gli effetti di neutralità per il bilancio dello Stato recati dall'articolo di seguito esaminato, trattandosi di modifiche normative volte a dare luogo ad interventi di carattere ordinamentale e procedurale.

Il comma 1 della disposizione in esame introduce modifiche al decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, recante "Abolizione del finanziamento pubblico diretto, disposizioni per la trasparenza e la democraticità dei partiti e disciplina della contribuzione volontaria e della contribuzione indiretta in loro favore".

In particolare, con due interventi sul comma 3 dell'articolo 5 del citato D.L., si propone di agevolare il controllo sulle contribuzioni progressive di importo pari o inferiore a euro 500 e la relativa contabilizzazione, e si stabilisce che la pubblicazione dell'elenco dei soggetti che hanno erogato i finanziamenti o i contributi con i relativi importi avvenga in maniera facilmente accessibile nel sito internet ufficiale del Parlamento italiano.

Si segnala, inoltre, la riformulazione del comma 4 dell'articolo 5 del citato decreto legge 149 del 2013, necessaria per precisare l'effettiva estensione della disciplina della pubblicità e della trasparenza propria dei partiti e dei movimenti politici, ad associazioni, fondazioni e comitati che evidenzino specifiche forme di collegamento con i soggetti politici o l'attività dei quali si coordini, comunque, con l'attività dei suddetti partiti e movimenti anche conformemente alle previsioni contenute nei rispettivi statuti o atti costitutivi.

Va evidenziato, da ultimo, che con l'introduzione del comma 4 bis si interviene nella materia in questione al fine di sottrarre all'equiparazione ai partiti e ai movimenti politici ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, gli enti del Terzo settore iscritti nel Registro unico nazionale di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, nonché tutte quelle fondazioni, associazioni e comitati appartenenti a confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese.

Tale previsione trova la sua ratio nelle specifica vocazione solidaristica degli enti sopramenzionati tenuto conto anche che gli stessi enti sono comunque assoggettati agli obblighi di pubblicità, trasparenza e rendicontazione previsti dal decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

Con il comma 2 del presente articolo, si prevede che fino all'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore, previsto dall'articolo 45 del decreto legislativo n. 117 del 2017, il requisito dell'iscrizione nel predetto registro s'intende soddisfatto con l'iscrizione in uno dei registri previsti dalle normative di settore, ai sensi dell'articolo 101, comma 3, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

Con il comma 3 dell'articolo "de quo" si interviene sulla legge n. 3 del 2019. In particolare con le modifiche al comma 11 dell'articolo 1 della sopraindicata legge si interviene al fine di agevolare il controllo sulle elargizioni progressive di importo inferiore o uguale a euro 500 e la relativa contabilizzazione.

Ulteriori interventi sono sul comma 21 dell'articolo 1 citato ed attengono al divieto di ricevere contributi, prestazioni o altre forme di sostegno provenienti da governi o enti pubblici di Stati esteri e da persone giuridiche aventi sede in uno Stato estero non assoggettate a obblighi fiscali in Italia.

Al partito o al movimento politico che viola i divieti di cui ai commi 11, secondo periodo, e 12, primo periodo, del presente articolo la Commissione per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici, di cui all'articolo 9, comma 3, della legge 6 luglio 2012, n. 96,



applica la sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore al triplo e non superiore al quintuplo del valore dei contributi, delle prestazioni o delle altre forme di sostegno a carattere patrimoniale ricevuti: circostanza che si verificherà qualora entro tre mesi dal ricevimento il partito o movimento politico in esame non abbia provveduto al versamento del corrispondente importo alla cassa delle ammende in conformità al comma 13. Stessa sorte è stata prevista anche per i partiti o movimenti politici che in violazione del divieto di cui al comma 12, secondo periodo, entro tre mesi dalla piena conoscenza delle condizioni ostative stabilite in tale disposizione, non provvedano a versare il corrispondente degli importi ricevuti alla cassa delle ammende, sempre in conformità a quanto stabilito al citato comma 13.

Si segnalano, poi, le modifiche al comma 28 dell'articolo 1 della citata legge consistenti in disposizioni in favore di associazioni, fondazioni e comitati che realizzano il necessario coordinamento rispetto alla sottrazione degli enti sopra menzionati dall'applicazione dell'articolo 5 del decreto-legge n. 149 del 2013, nelle ipotesi di cui al comma 4, lettera b), dello stesso articolo 5. All'articolo 1 della legge 19 gennaio 2019, n. 3, dopo il comma 28, è aggiunto il comma 28-bis, che introduce una serie di deroghe nei confronti delle fondazioni, delle associazioni dei comitati, esonerandoli da una serie di scadenze ed adempimenti soggetti rispetto ai quali non rilevano le esigenze di tempestivo adempimento degli obblighi di trasparenza connessi anche alle scadenze elettorali e ai quali non si applica neanche, come già sopra detto, il regime sanzionatorio previsto dal primo periodo del comma 12 dell'articolo 1 della legge in esame né quello del secondo periodo dello stesso comma 12, qualora le elargizioni siano disposte da persone fisiche maggiorenni straniere.

Con il comma 4 del presente articolo si stabilisce che il termine di cui al comma 28-bis, primo periodo, della legge 19 gennaio 2019, n. 3, si applica agli adempimenti relativi ad elargizioni, finanziamenti e contributi ricevuti a partire dall'entrata in vigore della medesima legge.

Considerata la natura interpretativa e di coordinamento tra norme cui sono dirette le modifiche in esame si rappresentano al riguardo gli effetti di invarianza sulla finanza pubblica, mentre si ribadisce la conservazione dell'applicabilità del regime sanzionatorio di cui al comma 21 dell'articolo 1 della legge 3/2019, suscettibile di comportare entrate, di difficile quantificazione, da destinare alla Cassa delle Ammende per le finalità istituzionali.

In considerazione delle modifiche e del contenuto delle innovazioni introdotte, si ribadisce, pertanto, che riguardo alla disposizione dell'articolo unico in esame non sussistono profili di carattere finanziario suscettibili di incidere negativamente sulla finanza pubblica, significando che le eventuali attività conseguenziali alle modifiche normative apportate, potranno essere sostenute avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

#### **Articolo 44**

##### ***(Semplificazione ed efficientamento dei processi di programmazione, vigilanza ed attuazione degli interventi finanziati dal Fondo per lo sviluppo e la coesione)***

La disposizione prevede che su proposta del Ministro per il SUD si proceda ad una riclassificazione della pluralità degli attuali documenti programmatici variamente denominati al fine di sottoporre all'approvazione del CIPE un unico Piano operativo denominato "Piano sviluppo e coesione", con modalità unitarie di gestione e monitoraggio.



Ad oggi, infatti, esistono oltre mille strumenti sottoscritti: 785 APQ (FSC 2000-2006 comprensivi dei diversi aggiornamenti e addendum), 188 APQ rafforzati (FSC 2007-2013), 11 Programmi operativi FSC 2014-2020, 23 PATTI per lo sviluppo (11 Regioni, 12 patti città metropolitane).

I singoli strumenti individuano specifiche modalità di attuazione, di monitoraggio e di governance che possono incidere negativamente sulla capacità di assicurare il coordinamento delle politiche di sviluppo e coesione.

Allo scopo, vengono concentrati gli strumenti di governance oggi in essere in una pluralità di forme e di rispettive regole in appositi Comitati di Sorveglianza, costituiti dalle Amministrazioni titolari dei Piani operativi ai quali partecipano rappresentanti del Dipartimento per le politiche di coesione, dell'Agenzia per la coesione territoriale, del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica e dei Ministeri competenti per area tematica, nonché del partenariato economico e sociale. Per la partecipazione ai Comitati di Sorveglianza non sono dovuti gettoni di presenza, compensi, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.

La disposizione responsabilizza maggiormente l'Amministrazione titolare del programma, in ordine all'individuazione degli interventi, alla rispettiva attuazione, e all'approvazione di varianti alla presentazione degli stati di avanzamento e delle richieste di erogazione delle risorse ai beneficiari.

Nell'ambito dei Comitati di sorveglianza è possibile proporre le misure di accelerazione, nonché contestare eventuali inadempienze di taluni attori.

La norma prevede, inoltre, che, al fine di supportare le Amministrazioni nella progettazione e realizzazione dei competenti interventi infrastrutturali, la destinazione delle risorse del Fondo di sviluppo e coesione per la progettazione degli interventi infrastrutturali.

Il comma 14 del presente articolo rinvia al CIPE per l'adozione delle necessarie misure transitorie a seguito dell'avvenuta riclassificazione degli strumenti.

Il successivo comma prevede la predisposizione di apposite relazioni da parte del Ministro per il Sud al CIPE sull'attuazione delle misure introdotte e sull'andamento della realizzazione degli interventi.

La norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e assicura un più efficiente ed efficace utilizzo delle risorse già assegnate a legislazione vigente.

#### **Articolo 45**

***(Proroga del termine per la rideterminazione dei vitalizi regionali e correzione di errori formali)***

La disposizione non determina effetti finanziari, in quanto si limita a prevedere una modifica al termine per l'adozione dei provvedimenti legislativi di rideterminazione dei vitalizi regionali in essere, ai quali nell'ambito della legge di bilancio per l'anno 2019 non erano stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica.

#### **Articolo 46**

***(Modifiche all'art. 2, comma 6 del decreto legge 5 gennaio 2015, n. 1)***

Le disposizioni di cui al presente articolo non comportano nuovi o maggiori oneri a carico dell'erario.

#### **Articolo 47**

***(Alte professionalità esclusivamente tecniche per opere pubbliche, gare e contratti)***



La disposizione, per le finalità da essa perseguite, autorizza il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ad assumere a tempo indeterminato, con contestuale incremento della dotazione organica, a partire dal 1° dicembre 2019, 100 unità di personale da inquadrare nel livello iniziale dell'Area III del comparto delle funzioni centrali.

Gli oneri assunzionali derivanti dal reclutamento del predetto personale sono indicati nella tabella seguente:

Costo unitario annuale terza area fascia retributiva F1 (inclusi oneri a carico Amministrazione)			Anno	Costo totale (inclusi oneri a carico Amministrazione)	
Trattamento fondamentale	Accessorio (valore medio)	Costo unitario annuale	2019	Numero unità	Onere totale a regime
€ 37.898,83	€ 1.008,00	€ 38.906,83	Rateo (1/12)	100	€ 324.223,58
			2020 (regime)	100	€ 3.890.683,00

#### Art. 48

##### *(Disposizioni in materia di energia)*

La disposizione prevede che, per gli interventi di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di 10 milioni per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 20 milioni per l'anno 2021. Alla copertura del relativo onere si provvede ai sensi dell'articolo 50.

#### Art. 49

##### *(Credito d'imposta per la partecipazione di PMI a fiere internazionali)*

La disposizione in esame prevede un credito d'imposta alle imprese esistenti alla data del 1° gennaio 2019 pari al 30 per cento delle spese sostenute fino ad un massimo di 60.000 euro per la partecipazione a manifestazioni fieristiche internazionali di settore che si svolgono all'estero. Con riferimento agli effetti finanziari si rileva che l'onere è pari al limite di spesa previsto di 5 milioni per l'anno 2020. Alla copertura del relativo onere di cui al comma 1, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 50.

#### Articolo 50

##### *(Disposizioni finanziarie)*

Il comma 1 incrementa il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, di 42 milioni di euro per l'anno 2026, di 111 euro per l'anno 2027, di 47 milioni di euro per l'anno 2028, di 52 milioni di euro per l'anno 2029, di 40 milioni di euro per l'anno 2030, di 39 milioni di euro per l'anno 2031 e di 37,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2032.

Il comma 2 indica gli oneri derivanti dagli articoli 1, 3, 5, 7, 8, 10, 11, 13, 17, 19, 21, 23, comma 1, 28, 29, commi 2 e 8, 31, commi 2 e 3, 32, commi 3, 10 e 15, 37, 40, comma 5, 41, comma 2, 47, 48, 49 e dal comma 1 del presente articolo e dal secondo periodo della lettera n) del presente comma,



pari a 400,625 milioni di euro per l'anno 2019, a 518,891 milioni di euro per l'anno 2020, a 638,491 milioni di euro per l'anno 2021, a 525,991 milioni di euro per l'anno 2022, a 663,591 milioni di euro per l'anno 2023, a 552,791 milioni di euro per l'anno 2024, a 468,891 milioni di euro per l'anno 2025, a 334,691 milioni di euro per l'anno 2026, a 381,791 milioni di euro per l'anno 2027, a 314,091 euro per l'anno 2028, a 317,891 euro per l'anno 2029, a 307,791 euro per l'anno 2030, a 304,891 milioni di euro per l'anno 2031, a 304,691 milioni di euro per l'anno 2032 e a 303,391 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di fabbisogno per 1.078,975 milioni di euro e in termini di indebitamento netto per 428,975 milioni di euro per l'anno 2019 e, ai fini della compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto, a 555,141 milioni di euro per l'anno 2020, a 639,991 milioni di euro per l'anno 2021, a 537,491 milioni di euro per l'anno 2022, a 675,091 milioni di euro per l'anno 2023, a 562,791 milioni di euro per l'anno 2024, a 478,891 milioni di euro per l'anno 2025. Ai predetti oneri si provvede come di seguito indicato:

a) quanto a 2,2 milioni di euro per l'anno 2019, a 234,2 milioni di euro per l'anno 2020, a 274 milioni di euro per l'anno 2021, a 184,6 milioni di euro per l'anno 2022, a 385 milioni di euro per l'anno 2023, a 302,6 milioni di euro per l'anno 2024, a 298,1 milioni di euro per l'anno 2025, a 297 milioni di euro per l'anno 2026, a 369,9 milioni di euro per l'anno 2027, a 301,4 milioni di euro per l'anno 2028, a 305,1 milioni di euro per l'anno 2029, a 295,1 milioni di euro per l'anno 2030, a 292,9 milioni di euro per l'anno 2031 e a 292,4 milioni di euro annui decorrere dall'anno 2032, che aumentano, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, a 236,087 milioni di euro per l'anno 2020, a 275,887 milioni di euro per l'anno 2021, a 186,487 milioni di euro per l'anno 2022, a 386,887 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dagli articoli 1, 2, 8, 10, 11 e 47;

b) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2019 e 30 milioni di euro 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2014-2020 di cui alla legge all'articolo 1, comma 6 della legge 27 dicembre 2013 n. 47;

c) quanto a 34 milioni di euro per l'anno 2019, a 34,46 milioni di euro per l'anno 2020, a 92,46 milioni di euro per l'anno 2021, a 133,96 milioni di euro per l'anno 2022, a 123,96 milioni di euro per l'anno 2023, a 72,5 milioni di euro per l'anno 2024 e a 108 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

d) quanto a 23 milioni di euro per l'anno 2019 e a 10 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 748, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;

e) quanto a 6 milioni di euro per l'anno 2019, a 80 milioni di euro per l'anno 2021 e a 150 milioni di euro per l'anno 2022, a 77 milioni di euro per l'anno 2023, a 100 milioni di euro per l'anno 2024, a 25 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

f) quanto a 20 milioni euro per l'anno 2019, a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, a 20 milioni euro per l'anno 2022 e a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, mediante corrispondente utilizzo del Fondo di cui al comma 5 dell'articolo 34-ter della legge 31 dicembre 2009, n. 196, di parte corrente, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze;



- g) quanto a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 e 2021, mediante corrispondente utilizzo del Fondo di cui al comma 5 dell'articolo 34-ter della legge 31 dicembre 2009, n. 196, di conto capitale, iscritto nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico;
- h) quanto a 100 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 979, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;
- i) quanto a 9,324 milioni di euro per l'anno 2019, a 10,833 milioni di euro per l'anno 2020 e a 12,833 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico per 9 milioni di euro per l'anno 2019 e 9,4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020 e l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti per 0,324 milioni di euro per l'anno 2019, 1,433 milioni di euro per anno 2020 e 3,433 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021;
- l) quanto a 25 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico;
- m) quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2019, a 35 milioni di euro per l'anno 2020, a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025, si provvede, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189;
- n) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2019, a 80 milioni di euro per l'anno 2020 e a 45 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni. Conseguentemente, le risorse di cui all'articolo 20 della legge n. 67 del 1988, sono incrementate di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 e 2024 e di 25 milioni di euro per l'anno 2025.
- o) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui all'articolo 70, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
- p) quanto a 37 milioni di euro per l'anno 2019 e a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 361, della legge 30 dicembre 2004 n. 311;
- q) quanto a 650 milioni di euro, in termini di fabbisogno, per l'anno 2019, mediante versamento per un corrispondente importo, da effettuare entro il 31 dicembre 2019, delle somme gestite presso il sistema bancario dalla Cassa servizi energetici e ambientali a favore del conto corrente di tesoreria centrale di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 9 giugno 2016, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2016, n. 151. La predetta giacenza è mantenuta in deposito alla fine di ciascun anno a decorrere dal 2019 sul conto corrente di tesoreria di cui al primo periodo ed è ridotta in misura corrispondente alla quota rimborsata del finanziamento di cui all'articolo 50, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96;



r) quanto a 5 milioni per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle entrate previste dall'articolo 1, comma 851, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. A tal fine, all'articolo 1, comma 851, ultimo periodo, della legge n. 296 del 2006, le parole "di 51,2 milioni di euro per l'anno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "di 56,2 milioni di euro per l'anno 2020"

Il comma 3 prevede che ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze sia autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto residui.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2007, n. 196 ha avuto esito

POSITIVO       NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato

*[Firma]*

29 APR, 2019



DECRETO LEGGE IN MATERIA DI MISURA PER LA CRESCITA ECONOMICA E PER LA RISOLUZIONE DI SPECIFICHE SITUAZIONI DI CRISI (milioni di euro)

Art.	Co.	Descrizione	S/E	Misure	SALDO NETTO DA FINANZIARE					IMPIEGAMENTO					
					2019	2020	2021	2018	2020	2021	2019	2020	2021		
1		Capo I - Misure fiscali per la crescita economica Proroga del superammortamento (L.304) per gli investimenti effettuati dal 1° aprile 2023 fino alla consegna al 30 giugno 2020 con il 10% di 2,5 milioni di euro	n	t		-129,6	-202,1			-128,6	-202,1			-128,6	-202,1
2		MINI IRES - Sostituzione vigente disciplina (che prevede la riduzione di 9 pp della aliquota delle imposte dirette nel caso di utile reinvestito in beni e incrementi occupazionali con la riduzione dell'aliquota delle imposte dirette per -1,5 pp nel 2019, -2,5 pp nel 2020, -3 pp nel 2021 e -3,5 pp dal 2022 sul reddito imponibile dell'impresa) - IRES	e	t		129,6	172,9			129,6	172,9			129,6	172,9
2		MINI IRES - Sostituzione vigente disciplina (che prevede la riduzione di 9 pp della aliquota delle imposte dirette nel caso di utile reinvestito in beni e incrementi occupazionali con la riduzione dell'aliquota delle imposte dirette per -1,5 pp nel 2019, -2,5 pp nel 2020, -3 pp nel 2021 e -3,5 pp dal 2022 sul reddito imponibile dell'impresa) - IRES	e	t		87,5	86,1			87,5	86,1			87,5	86,1
3		Maggiorazione deducibilità IMU immobili strumentali del reddito di impresa e di lavoro autonomo-IRES	n	t		-110,6	-173,8			-110,6	-173,8			-110,6	-173,8
3		Maggiorazione deducibilità IMU immobili strumentali del reddito di impresa e di lavoro autonomo-IRPEF	e	t		-38,1	-52,0			-38,1	-52,0			-38,1	-52,0
3		Maggiorazione deducibilità IMU immobili strumentali del reddito di impresa e di lavoro autonomo-Addizionale regionale	e	t						-1,0	-2,0			-1,0	-2,0
3		Maggiorazione deducibilità IMU immobili strumentali del reddito di impresa e di lavoro autonomo-Addizionale regionale	s	c		1,0	2,0								
3		Maggiorazione deducibilità IMU immobili strumentali del reddito di impresa e di lavoro autonomo-Addizionale comunale	n	t						-0,5	-0,8			-0,5	-0,8
3		Maggiorazione deducibilità IMU immobili strumentali del reddito di impresa e di lavoro autonomo-Addizionale comunale	s	c		0,5	0,8								
5		Modifica agevolazioni fiscali imposte di registro e di bolli	e	t		-3,3	-3,3			-3,3	-3,3			-3,3	-3,3
7		Procedura per valorizzazione Ludana - da aprile 2019 fino al 31 dicembre 2021 - imposta di registro, ipotecare e catastali in misura fissa sui trasferimenti di immobili in parumta ai costruttori che li qualificano dal punto di vista emergente e stilistico	e	t		-30,0	-40,0			-30,0	-40,0			-30,0	-40,0
8		Sisma bonus zone 2 e 3 - estensione del Sisma Bonus anche nel caso di acquisto di immobili da imprese di costruzione nelle zone sismiche 2 e 3-IRPEF	e	t		-2,7	-9,9			-2,7	-9,9			-2,7	-9,9
8		Sisma bonus zone 2 e 3 - estensione del Sisma Bonus anche nel caso di acquisto di immobili da imprese di costruzione nelle zone sismiche 2 e 3-IRPEF	e	t		6,2	3,5			6,2	3,5			6,2	3,5
8		Sisma bonus zone 2 e 3 - estensione del Sisma Bonus anche nel caso di acquisto di immobili da imprese di costruzione nelle zone sismiche 2 e 3-IRAP	e	t						1,0	0,5			1,0	0,5
8		Sisma bonus zone 2 e 3 - estensione del Sisma Bonus anche nel caso di acquisto di immobili da imprese di costruzione nelle zone sismiche 2 e 3-IRAP	s	c		-1,0	-0,5								
8		Sisma bonus zone 2 e 3 - estensione del Sisma Bonus anche nel caso di acquisto di immobili da imprese di costruzione nelle zone sismiche 2 e 3-IVA	e	t		1,4	1,4			1,4	1,4			1,4	1,4
10		Bonus efficienza energetica e rischio sismico-IRPEF/IRES	e	t		0,8	0,8			0,8	0,8			0,8	0,8
10		Bonus efficienza energetica e rischio sismico-IRPEF/IRES	s	c		-15,2	-15,2			-15,2	-15,2			-15,2	-15,2
11		Incremento alle agevolazioni di imprese- Impresa sostanziale	e	t		-1,6	-1,6			-1,6	-1,6			-1,6	-1,6
11		Incremento alle agevolazioni di imprese-IRAP	e	t		-9,0	-9,0			-9,0	-9,0			-9,0	-9,0
11		Incremento alle agevolazioni di imprese-IRAP	s	c		1,4	1,4								
11		Incremento alle agevolazioni di imprese-IRAP	s	c		-27,9	-27,9			-27,9	-27,9			-27,9	-27,9
17	1	Finanziamento sviluppo imprese- garanzie e copertura di perdite su portafogli di finanziamenti erogati alle medie imprese	s	k		130,0								130,0	

**DECRETO LEGGE IN MATERIA DI MISURA PER LA CRESCITA ECONOMICA, E PER LA RISOLUZIONE DI SPECIFICHE SITUAZIONI DI CRISI**  
(miliardi di euro)

Art.	Co.	Descrizione	S/C	SALDO NETTO DA FINANZIARE		FABBISOGNO		INDEBITAMENTO	
				2019	2020	2019	2020	2019	2020
19	1	Infiancamento del fondo di garanzia per la prima casa	+	100,0					
21	3	Contributi alle micro, piccole e medie imprese per la patrimonializzazione e il ricambio generazionale	+	10,0	15,0	15,0	15,0	10,0	15,0
22	1	Cartolarizzazioni agevolazioni fiscali sulla tassazione indiretta degli atti e della operazione inerenti il trasferimento dei beni e diritti a favore delle società veicolo di appoggio generazionale	-	-25,0	-25,0	-25,0	-25,0	-25,0	-25,0
23	1	Cartolarizzazioni agevolazioni fiscali sulla tassazione indiretta degli atti e delle operazioni inerenti il trasferimento dei beni e diritti a favore delle società veicolo di appoggio generazionale	-	-5,6	-5,6	-5,6	-5,6	-5,6	-5,6
28		Insediamento del personale presso il Ministero dello sviluppo economico per gli adempimenti incrementali per la tutela dei mercati storici	+			12,3	29,8	12,3	29,8
29	2	Servizi di tutoraggio a supporto delle imprese	+			0,5	1,5		
29	5-8	Agevolazioni per la trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi delle imprese di medio, piccolo e medio dimensione	+	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
31	2	Fondo per la tutela dei mercati storici di interesse nazionale	+	30,0					
31	3	Assunzioni 10 unità di personale presso il Ministero dello sviluppo economico per gli adempimenti incrementali per la tutela dei mercati storici	+			0,4	0,4	0,4	0,4
31	3	Assunzioni 10 unità di personale presso il Ministero dello sviluppo economico per gli adempimenti incrementali per la tutela dei mercati storici - effetti ritardati	+			0,2	0,2		
32	1-3	Contrasto all'italian sounding: agevolazione ai consorzi nazionali che operano nel mercato estero pari al 50% della spesa per la tutela legale dei prodotti colpiti dall'italian sounding	+	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
32	7-10	Valenziazione processo Innovazione Start up - Voucher 31	+	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5
32	12-13	Agevolazione per la promozione all'estero di mercati collettivi o di certificazione volontari ISE ISEK	+	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
37		Capo IV - Ulteriori misure per la crescita Proroga della durata finanziamento a titolo oneroso a favore di Alitalia S.p.A. di cui all'articolo 50 comma 1 D.L. n. 50/2017 e all'articolo 12, comma 2 del Decreto legge n. 148/2017	+			-90,0			
40	1	Indennità pari al trattamento massimale di integrazione iniziale ai lavoratori impossibilitati o penalizzati a prestare l'attività lavorativa a causa della chiusura della strada SS 8 bis Tiberina 2.45	+			5,0		5,0	
41	1	Estensione trattamento di mobilità in deroga anche ai lavoratori che abbiano cessato un precedente trattamento di mobilità ordinaria o in deroga successivamente al 31 dicembre 2018 e sino al 31 dicembre 2019	+			9,6	6,0	9,6	6,0
47	1	Assunzione cento unità di personale di alta specializzazione ed elevata professionalità al fine dello svolgimento dei compiti dei Provveditorati interregionali alle opere pubbliche del MIT - effetti ritardati	+			0,3	3,9	0,3	3,9
47	1	Assunzione cento unità di personale di alta specializzazione ed elevata professionalità al fine dello svolgimento dei compiti dei Provveditorati interregionali alle opere pubbliche del MIT - effetti ritardati	+			0,2	1,9	0,2	1,9
48	1	Impieghi assunti dal governo italiano con l'iniziativa Mission Innovation adottata durante la Conferenza sul clima (COP 21) di Parigi	+	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
49	1	Creando di imposta partecipazione Pifa a rate internazionali Capo V - Coperture	+			5,0			
50	1	Incremento FISE	+						
50	2, lettera b)	Riduzione Fondo sviluppo e coesione programmazione 2014-2020 ( quota non programmata)	-	-50,0	-30,0	-50,0	-80,0	-50,0	-80,0
50	2, lettera c)	Riduzione FISE	-	-34,0	-34,5	-34,0	-34,5	-34,0	-34,5
50	2, lettera d)	Riduzione Fondo programma di Governo	-	-38,0	-10,0	-23,0	-10,0	-23,0	-10,0

**DECRETO LEGGE IN MATERIA DI MISURA PER LA CRESCITA ECONOMICA, E PER LA RISOLUZIONE DI SPECIFICHE SITUAZIONI DI CRISI**  
(millioni di euro)

Art.	Co.	Descrizione	S/E	Natura	SALDO NETTO DA FINANZIARE			FABBESOGNO			INDISPONIBILE		
					2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
50	2, lettera e)	Riduzione Fondo esigenze indifferibili	3	c	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0
50	2, lettera f)	Riduzione Fondo riaccomando residui pareri correnti MIF	4	c	-20,0	-20,0	-20,0	-20,0	-20,0	-20,0	-20,0	-20,0	-20,0
50	2, lettera g)	Riduzione Fondo riaccomando residui pareri scoppo capitali MISE	4	k	-20,0	-20,0	-20,0	-20,0	-20,0	-20,0	-20,0	-20,0	-20,0
50	2, lettera h)	Carri 360mit	3	c	-100,0	-100,0	-100,0	-100,0	-100,0	-100,0	-100,0	-100,0	-100,0
50	2, lettera i)	Riduzione Esp. A MISE	5	c	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0
50	2, lettera j)	Riduzione Tab. A MIT	5	c	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0
50	2, lettera l)	Riduzione Tab. B MISE	5	k	-25,0	-25,0	-25,0	-25,0	-25,0	-25,0	-25,0	-25,0	-25,0
50	2, lettera m)	Fondo compensazione contributi plurisetoriali	5	k	-30,0	-30,0	-30,0	-30,0	-30,0	-30,0	-30,0	-30,0	-30,0
50	2, lettera n)	Finanziamento risorse per utilità Sifilaris	5	k	-45,0	-45,0	-45,0	-45,0	-45,0	-45,0	-45,0	-45,0	-45,0
50	2, lettera o)	Riduzione finanziamenti Agenzia Entrate	5	c	-50,0	-50,0	-50,0	-50,0	-50,0	-50,0	-50,0	-50,0	-50,0
50	2, lettera p)	Contributo conto interessi Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca (FR)	5	c	-37,0	-37,0	-37,0	-37,0	-37,0	-37,0	-37,0	-37,0	-37,0
50	2, lettera q)	Versamento delle somme gestite presso il sistema bancario della Cassa per i servizi energetici e ambientali su un conto corrente di tesoreria centrale fruitifero	6	ent		650,0							
50	2, lettera r)	Mancata riassegnazione al MISE di quota parte della entrate dei diritti sui brevetti per invenzione industriale e per i modelli di utilità e sulla registrazione di disegni e modelli nonché i diritti di opposizione alla registrazione dei marchi d'impresa	6	t		5,0							
50	2, lettera r)	Mancata riassegnazione al MISE di quota parte della entrate dei diritti sui brevetti per invenzione industriale e per i modelli di utilità e sulla registrazione di disegni e modelli nonché i diritti di opposizione alla registrazione dei marchi d'impresa	6	c					-5,0				-5,0
<b>TOTALE ENTRATE</b>					8		-83,9	-179,3	-296,5	-343,7	-184,1	-296,3	-296,9
<b>TOTALE SPESE</b>					9		-64,8	-178,9	-297,3	-346,4	-185,6	-300,3	-300,3
<b>SALDO</b>					9		0,9	0,6	0,8	2,7	1,4	1,4	1,4